

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea** 1
- Regolamento (CE) n. 1797/1999 della Commissione, del 16 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 14
- Regolamento (CE) n. 1798/1999 della Commissione, del 16 agosto 1999, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 16
- Regolamento (CE) n. 1799/1999 della Commissione, del 16 agosto 1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia 20
- Regolamento (CE) n. 1800/1999 della Commissione, del 16 agosto 1999, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 31

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1999/570/CE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità** 34

Commissione

1999/571/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati austriaca per i bovini ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2478]** 62

1999/572/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 13 agosto 1999, che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina [notificata con il numero C(1999) 2701]** 63

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1796/1999 DEL CONSIGLIO
del 12 agosto 1999**

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con regolamento (CE) n. 362/1999 ⁽²⁾ (in prosieguo denominato «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (RPC), dell'India, del Messico, del Sudafrica e dell'Ucraina e ha accettato gli impegni offerti da alcuni esportatori di Ungheria e Polonia.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state ascoltate. Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva, a livello di tale dazio, degli importi delle garanzie depositate a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sui fatti comunicati.

(3) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(4) Va rammentato che in base al considerando 7 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame sono i cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm (di seguito denominati, ricorrendo alla terminologia industriale, «cavi di fili di acciaio» o «CFA»).

(5) È stato affermato che i CFA dovrebbero essere suddivisi in due categorie distinte di prodotti secondo il settore di applicazione o di impiego, ossia cavi per uso generale e cavi per usi particolari destinati ad industrie specifiche.

(6) Contrariamente alle affermazioni in merito all'esistenza di due prodotti distinti, ossia cavi per uso generale e cavi per usi specifici, è stato riscontrato che i produttori esportatori fabbricavano un'ampia gamma di tipi diversi di CFA, aventi le stesse caratteristiche fisiche di base (ossia il filo d'acciaio che forma il trefolo, i trefoli avvolti intorno all'anima e l'anima stessa). Si è inoltre riscontrato che tutti i CFA presentavano le stesse caratteristiche tecniche di base (un certo numero di fili in un trefolo, un certo numero di trefoli in un cavo, un certo diametro e una determinata costruzione).

(7) I vari tipi di CFA possono essere classificati in diversi gruppi di prodotti che ne rispecchiano le caratteristiche fisiche e tecniche. Mentre i CFA appartenenti ai gruppi situati alle due estremità della gamma non sono ovviamente intercambiabili, quelli compresi in gruppi contigui lo sono. Si è concluso che esisteva una certa sovrapposizione e una certa concorrenza tra CFA dei

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 45 del 19.2.1999, pag. 1.

diversi gruppi. Vista la sovrapposizione tra gruppi, non è stato possibile fissare una separazione netta in un punto della gamma di CFA. Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ⁽¹⁾.

- (8) In conclusione, avendo riscontrato che tutti i CFA erano destinati al medesimo impiego e avevano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, benché esistessero differenze tra i CFA situati alle due estremità della gamma, dato che i CFA di gruppi contigui sono in concorrenza si è concluso che tutti i prodotti della gamma costituivano un unico prodotto e quindi tutti i CFA sono stati considerati uno stesso prodotto.

2. Prodotto simile

- (9) Va rammentato che al considerando 8 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che i CFA importati dai paesi interessati e quelli prodotti e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria presentavano caratteristiche fisiche e tecniche di base simili. Inoltre, si è riscontrato che tanto i CFA prodotti nella Comunità quanto quelli importati erano essenzialmente destinati alle stesse applicazioni ed erano in concorrenza tra loro.
- (10) È stato affermato che i CFA prodotti e venduti dai produttori comunitari non erano simili a quelli importati dai paesi interessati. È stato obiettato, in particolare, che i paesi esportatori producevano essenzialmente CFA di tipo comune, mentre nella Comunità venivano fabbricati CFA speciali. È stato inoltre obiettato che, durante il periodo esaminato, i produttori comunitari avevano inserito nella propria gamma un maggior numero di tipi di prodotto cosiddetti specializzati, come dimostrava l'incremento dei prezzi unitari.
- (11) Si è pertanto concluso quanto segue.
- Si è riscontrato che i produttori comunitari fabbricavano l'intera gamma di CFA proprio come i produttori esportatori, ossia CFA per usi specifici e CFA di tipo più comune.
 - La sovrapposizione tra i prodotti fabbricati dai produttori comunitari e quelli fabbricati dai produttori esportatori è dimostrata dal volume delle vendite di modelli di CFA risultati equivalenti (75 % del volume delle vendite dei produttori esportatori e 51 % del volume delle vendite dell'industria comunitaria). Tale sovrapposizione potrebbe inoltre essere dovuta al fatto che i CFA prodotti nella Comunità e quelli importati coprono tutti i codici NC interessati.
- (12) Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie in base alle quali i CFA prodotti nella Comunità e quelli importati sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato «regolamento di base»).

D. DUMPING

1. Valore normale

1.1. Determinazione del valore normale

- (13) Un produttore esportatore indiano ha affermato che i costi di produzione del periodo dell'inchiesta (1° gennaio 1997-31 marzo 1998) andrebbero determinati sulla base dei dati relativi al periodo precedente detto periodo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base, tuttavia, ai fini di una conclusione rappresentativa per il dumping viene scelto un periodo dell'inchiesta e le informazioni esaminate si limitano di norma a detto periodo. Non è stato giustificato perché l'impiego del costo di produzione relativo ad un periodo precedente il periodo dell'inchiesta sarebbe più adeguato. Va osservato in particolare che il produttore esportatore ha continuato a fabbricare e vendere i tipi di prodotto in questione anche durante il periodo dell'inchiesta. Le conclusioni basate sulle informazioni relative al periodo dell'inchiesta sono state pertanto considerate rappresentative e la richiesta è stata respinta.
- (14) Il produttore esportatore sudafricano e un produttore esportatore indiano hanno contestato il metodo seguito per determinare il valore normale costruito del prodotto in esame.
- (15) Il produttore esportatore sudafricano ha obiettato che il calcolo del margine di profitto sulle vendite interne non era adeguato, poiché si basava su tutte le operazioni interne, comprese le vendite sul mercato interno di CFA destinati all'industria mineraria. Tenuto conto delle proprietà specifiche di questo tipo di CFA non esportato nella Comunità, che rappresenta un prodotto specifico che richiede attrezzature sofisticate e viene venduto con un notevole margine di profitto, il produttore esportatore ha affermato che il margine di profitto realizzato sulle vendite interne di CFA destinati all'industria mineraria non poteva essere preso in considerazione nel calcolo del valore normale costruito degli altri tipi di cavi.
- (16) Il produttore esportatore indiano ha chiesto che le vendite interne di alcuni tipi di prodotto di valore elevato venissero escluse dai calcoli per la determinazione del valore normale costruito poiché tali prodotti non erano stati esportati, o lo erano stati raramente, durante il periodo dell'inchiesta, e poiché i profitti eccezionalmente elevati generati dalle vendite interne di tali tipi di prodotto falsavano la determinazione del profitto medio realizzato sul prodotto in questione.

⁽¹⁾ Causa C-175/87 Matsushita Electric Industrial Co. Ltd contro Consiglio, Raccolta della giurisprudenza 1992, pag. I-1409.

- (17) Si è constatato che i CFA sudafricani destinati all'industria mineraria e i tipi di prodotto di valore elevato fabbricati in India erano «prodotti simili» al prodotto in esame ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. Il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale è stato quindi determinato correttamente a norma dell'articolo 2, paragrafi 3, 4 e 6 del regolamento di base, ossia sulla base di tutte le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. In tale contesto, va osservato che per determinare il margine di profitto a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, è irrilevante che i tipi di prodotto in questione vengano esportati anche nella Comunità, purché costituiscano un prodotto simile ai sensi del regolamento di base.
- (18) Le richieste sono state pertanto respinte.
- (19) In alternativa, la società indiana ha chiesto che il profitto medio venisse calcolato sulla base di tutte le vendite interne, ossia vendite remunerative e non remunerative di ciascun tipo di prodotto, e non soltanto sulla base delle vendite interne remunerative. A questo riguardo, va osservato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, gli importi relativi ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno del paese esportatore. In tale contesto, le vendite sottocosto di un particolare tipo di prodotto possono essere prese in considerazione per determinare il margine di profitto soltanto se il volume delle vendite non remunerative di detto tipo di prodotto non supera il 20 % di tutte le vendite del tipo in questione o se la media ponderata del prezzo di vendita non è inferiore alla media ponderata del costo unitario. Tale norma è stata rispettata nel corso della determinazione del margine di profitto e non è stato quindi possibile accettare l'alternativa richiesta.
- (20) Dato che non sono state presentate altre osservazioni in merito al valore normale, sono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 9-13 del regolamento provvisorio.
- 1.2. *Scelta del paese analogo per i paesi non retti da un'economia di mercato*
- (21) I produttori esportatori cinesi e ucraini hanno contestato la scelta dell'India come paese analogo e hanno chiesto di riesaminare la scelta provvisoria del paese analogo. Il produttore esportatore ucraino ha proposto di optare per la Repubblica di Corea (in prosieguo denominata «Corea del Sud»), che ha un mercato aperto.
- (22) Le obiezioni nei confronti della scelta dell'India quale paese analogo sono state attentamente analizzate e, per i motivi illustrati più oltre, si è deciso di rinunciare a tale scelta. Dato che tutti i paesi terzi ad economia di mercato che hanno cooperato erano oggetto della presente inchiesta, si è ritenuto che la Polonia rappresentasse la scelta di paese analogo più adeguata per calcolare il valore normale per la Cina e l'Ucraina.
- (23) In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, i produttori esportatori cinesi e ucraini hanno contestato anche la scelta della Polonia quale paese analogo, affermando che la Corea del Sud sarebbe stata più adeguata in termini di livello del dazio all'importazione, dimensioni del mercato interno e concorrenza sul mercato interno. La Polonia è stata tuttavia ritenuta adeguata alla luce del livello modesto del dazio all'importazione, dell'apertura e delle dimensioni del mercato interno, dell'esistenza di produttori locali in concorrenza tra loro, e del fatto che i CFA polacchi offrivano nel complesso il confronto più rappresentativo in termini di modelli corrispondenti a quelli di Cina e Ucraina.
- (24) Per quanto riguarda la Corea del Sud, si è osservato che, malgrado il livello modesto del dazio all'importazione, il paese registrava una percentuale nettamente inferiore di vendite interne confrontabili con le importazioni nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese.
- (25) Si è pertanto ritenuto che la Polonia rappresentasse la scelta più ragionevole di paese analogo tanto per l'Ucraina quanto per la Repubblica popolare cinese.
- 2. Prezzo all'esportazione**
- (26) Non essendo state presentate osservazioni in merito al prezzo all'esportazione, sono confermate le conclusioni dei considerandi 14-17 del regolamento provvisorio.
- 3. Confronto**
- (27) Un produttore esportatore polacco ha ripresentato domanda di adeguamento per il valore normale a causa delle differenze tra vendite interne e vendite all'esportazione in termini di spese di inventario e magazzinaggio. In mancanza di nuove prove relative all'incidenza dei suddetti fattori sulla comparabilità dei prezzi, in base alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k) del regolamento di base, la domanda è stata respinta.
- (28) Lo stesso produttore esportatore polacco e un produttore esportatore ungherese hanno ripresentato la domanda di adeguamento per il valore normale a causa delle differenze a livello di stadio commerciale. Alla luce delle nuove prove presentate, le domande sono state riesaminate e accolte, visto che si è dimostrato che il prezzo all'esportazione e il valore normale riguardavano uno stadio commerciale diverso e che la differenza incideva sulla comparabilità dei prezzi.

- (29) Un produttore esportatore indiano ha presentato una richiesta di adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale affermando che le vendite all'esportazione erano state effettuate esclusivamente a grossisti, mentre le vendite interne venivano effettuate tanto a grossisti quanto a utilizzatori finali. È stato concesso un adeguamento nella misura opportuna.
- (30) Un produttore esportatore polacco ha contestato l'impiego di tassi di cambio medi mensili per effettuare la conversione del prezzo all'esportazione in valuta locale ai fini delle conclusioni provvisorie, affermando che avrebbero dovuto essere utilizzati i tassi di cambio effettivamente applicati. A questo riguardo, va sottolineato che è prassi consueta utilizzare i tassi di cambio medi mensili. Dalla sperimentazione di entrambi i metodi, inoltre, sono emerse soltanto differenze marginali, e le differenze positive erano compensate dalle differenze negative; nessuno dei due metodi, pertanto, determinava prezzi all'esportazione nettamente superiori o inferiori e l'incidenza di tale questione sul margine di dumping definitivo era irrilevante. Si è pertanto deciso di applicare la prassi corrente dei tassi di cambio medi mensili.
- (31) Il produttore esportatore sudafricano ha chiesto un adeguamento per la conversione valutaria relativamente ai prezzi all'esportazione affermando che dal confronto tra il tasso di cambio più basso della valuta sudafricana e dell'ecu durante il periodo dell'inchiesta, da un lato, e il tasso di cambio più elevato nel 1999, dall'altro, risultava una forte svalutazione dell'ecu.
- (32) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j) del regolamento di base, la richiesta è stata respinta poiché durante il periodo dell'inchiesta non si sono registrate variazioni sensibili delle fluttuazioni dei cambi tali da giustificare un adeguamento. Va inoltre osservato che, durante lo stesso periodo, la svalutazione media dell'ecu nei confronti del rand sudafricano è stata alquanto modesta.
- (33) Non essendo state presentate altre osservazioni in merito al confronto, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 17, 18, 19, 21, 22 e 23 del regolamento provvisorio.

4. Margini di dumping

4.1. Metodo

- (34) Durante la fase provvisoria, le vendite all'esportazione di CFA effettuate da un produttore esportatore indiano all'importatore collegato nella Comunità e trasformate successivamente da quest'ultimo sono state escluse dalla determinazione del dumping.
- (35) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, il produttore esportatore indiano ha contestato tale metodo, richiedendo che il dumping stabilito per le esportazioni esaminate venisse espresso in percentuale del prezzo cif complessivo, comprese cioè le esporta-

zioni relative a prodotti successivamente trasformati come descritto sopra. A sostegno di tale richiesta, il produttore esportatore ha sottolineato che le misure antidumping sarebbero state applicate a tutte le importazioni del prodotto in esame.

- (36) Tale richiesta non ha potuto essere accolta. Innanzitutto, sarebbe stato difficile costruire un prezzo all'esportazione attendibile per i prodotti importati e successivamente rivenduti dopo la trasformazione. In secondo luogo, le vendite all'esportazione prese in considerazione per determinare un margine di dumping rappresentavano l'80 % di tutte le rivendite all'esportazione verso la Comunità effettuate dal produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta. Tale percentuale è stata considerata una base più che sufficiente per trarre una conclusione rappresentativa. Infine, non avendo potuto essere utilizzate per calcolare il dumping, le vendite all'esportazione relative a prodotti successivamente trasformati non hanno potuto essere prese in considerazione per calcolare il margine di dumping, dato che ciò avrebbe falsato le conclusioni abbassando artificialmente tale margine.
- (37) È pertanto confermato il metodo seguito per stabilire le conclusioni provvisorie, compresi i margini residui, di cui ai considerandi 24-26.

4.2. Livello dei margini di dumping

- (38) La media ponderata del valore normale per ciascun tipo del prodotto in questione è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base.
- (39) In seguito al riesame dei calcoli, dovuto soprattutto al fatto che per la Repubblica popolare cinese e per l'Ucraina i valori normali sono stati basati sulle vendite sul mercato interno dei produttori polacchi, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria sono i seguenti:

— REPUBBLICA POPOLARE CINESE:	60,4 %
— UNGHERIA:	
Drótáru és Drótkötél Ipari és Kereskedelmi Rt:	28,1 %
Tutti i produttori/esportatori:	28,1 %
— INDIA:	
Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd	23,8 %
Mohatta & Heckel	30,8 %
Tutti i produttori/esportatori:	30,8 %
— REPUBBLICA DI COREA:	
Kiswire Ltd	1,2 %
Manho Rope & Wire Ltd	0,1 %
Chung Woo Rope Co, Ltd	0,2 %
Chun Kee Steel and Wire Rope Co, Ltd	0,4 %

— MESSICO:	
Aceros Camesa SA de CV	95,6 %
Tutti i produttori/esportatori:	95,6 %
— POLONIA:	
Drumet SA	27,9 %
Slaskie Zakłady Lin i Drutu «Linodrut» Spółka Akeyjna	
Fabryka Lin i Drutów «Linodrut» Zabrze Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia	
Fabryka Lin i Drutów «Falind» Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia	
Górnoslaska Fabryka Lin i Drutu «Linodrut» Bytom Spółka organiczna odpowiedzialnoscia	
Dolnoslaska Fabryka Lin i Drutu «Linodrut Linmet» Spółka z organiczna odpowiedzialnoscia	48,3 %
Tutti i produttori/esportatori:	48,3 %
— SUDAFRICA:	
Haggie Rand Ltd (la società ha cambiato denominazione ed è attualmente denominata Haggie)	132 %
Tutti i produttori/esportatori:	132 %
— UCRAINA:	51,8 %

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione comunitaria

- (40) In mancanza di nuove informazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerandi 34-36 del regolamento provvisorio.

2. Industria comunitaria

- (41) In seguito alle osservazioni inviate dalle parti interessate, l'industria comunitaria è rappresentata come segue.
- (42) I seguenti 16 produttori comunitari denunzianti e 4 produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia e hanno collaborato all'inchiesta rappresentano «l'industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base:
- Bremer Drahtseilerei Lüling GmbH (Germania)
 - Bridon International Limited (Regno Unito)
 - BTS Drahtseile GmbH (Germania)
 - Cables Y Alambres Especiales Sa. (Spagna)
 - Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania)
 - Cordoaria Oliveira SA (Portogallo)
 - Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH (Germania)
 - Holding FICADI (Francia)

- Iscar Funi Metalliche (Italia)
- D. Koronakis SA (Grecia)
- Metalcalvi Wire Ropes (Italia)
- Midland Wire Cordage Co. Ltd (Regno Unito)
- Randers Rebslaareri (Danimarca)
- Redaelli Tecnacordati SPA (Italia)
- Trefileurope (Francia)
- Trenzas Y Cables S.L. (Spagna)
- Vereinigte Drahtseilwerke GmbH (Germania)
- Voest-Alpine Austria Draht GmbH (Austria)
- Vornbäumen-Stahlseile GmbH (Germania)
- Wadra GmbH (Germania).

3. Importazioni dell'industria comunitaria

- (43) Alcune parti interessate hanno contestato il calcolo del livello delle importazioni effettuate dall'industria comunitaria.
- (44) Va osservato che le informazioni sulle importazioni si basano sui dati forniti dagli esportatori nei loro elenchi delle vendite all'esportazione e debitamente verificati. Si è stabilito in questo modo che le importazioni effettuate dall'industria comunitaria rappresentavano il 4,4 % del consumo durante il periodo dell'inchiesta.
- (45) È confermata l'analisi del regolamento provvisorio secondo cui l'attività principale dell'industria comunitaria consisteva nella produzione di CFA, tenuto conto del basso livello delle sue importazioni. Inoltre, tale livello era insufficiente per risparmiare i produttori comunitari dagli effetti negativi delle pratiche di dumping o per far trarre loro indebitamente vantaggio dalle importazioni interessate.

F. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari — periodo dell'inchiesta

- (46) È stato obiettato che l'aver tenuto conto del 1994 falsa l'analisi sul pregiudizio, poiché la maggior parte delle importazioni è stata effettuata tra il 1994 e il 1995 e successivamente il livello delle importazioni dai paesi interessati è rimasto stabile. Alcuni hanno inoltre affermato che la situazione dell'industria comunitaria è rimasta stabile tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, è stato chiesto di fissare al 1995 l'inizio del periodo dell'inchiesta relativa al pregiudizio.
- (47) Scopo della presente inchiesta è valutare le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione economica dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta. Per potere effettuare tale analisi, vengono stabilite le tendenze di una serie di indicatori sulla base di informazioni relative ad alcuni anni precedenti il periodo dell'inchiesta. Fissare come punto di partenza il 1994 o il 1995 è pertanto irrilevante.

- (48) Va comunque osservato che:
- sebbene la maggior parte delle importazioni dai paesi interessati sia stata effettuata tra il 1994 e il 1995, contrariamente a quanto è stato affermato tali importazioni hanno continuato ad aumentare dopo il 1995 (+12 % tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta);
 - durante l'intero periodo, i prezzi di tali importazioni sono rimasti nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria;
 - l'incidenza di tali importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria ha comportato un notevole calo della redditività (da 1,3 % a -0,3 %), tra il 1994 e il 1995, che ha coinciso con una perdita della quota di mercato (-10 punti percentuali). Come emerge dal regolamento provvisorio, l'industria comunitaria ha tentato di riconquistare la sua quota di mercato diminuendo i prezzi tra il 1995 e il 1996, registrando ulteriori perdite (da -0,3 % a -0,7 %). Per rimediare a tali perdite, essa ha nuovamente aumentato i prezzi tra il 1996 e il 1997, a scapito però della quota di mercato, che ha registrato un ulteriore calo;
 - il peggioramento della situazione dell'industria comunitaria è stato pertanto causato dalla pressione esercitata dal volume delle importazioni dai paesi interessati e dal basso livello dei prezzi di tali importazioni.

(49) Sulla base di quanto precede, viene respinta l'obiezione in merito all'inizio dell'analisi delle tendenze.

(50) Il periodo preso in considerazione per esaminare la situazione economica dell'industria comunitaria ha quindi permesso di effettuare una corretta valutazione e rispecchia esattamente l'evoluzione del mercato dei CFA nella Comunità.

2. Cumulo

2.1. Importazioni dall'Ungheria

(51) Un produttore esportatore ha ribadito che le importazioni originarie dell'Ungheria non dovevano essere cumulate con quelle provenienti dagli altri paesi interessati. In assenza di nuove argomentazioni a sostegno di tale affermazione, tuttavia, vengono confermate le motivazioni a favore del cumulo di cui al considerando 47 del regolamento provvisorio.

2.2. Importazioni dal Messico

(52) Un produttore esportatore ha affermato che le importazioni dal Messico non dovevano essere cumulate con quelle provenienti dagli altri paesi interessati poiché dovrebbero essere considerate de minimis. A tale riguardo, si è affermato che la maggior parte delle

importazioni originarie del Messico veniva effettuata da un importatore collegato a un produttore comunitario e che esse non avrebbero dovuto essere prese in considerazione per determinare il livello delle importazioni dal Messico. Le restanti importazioni dal Messico sarebbero pertanto de minimis e quindi le importazioni da tale paese non dovrebbero essere cumulate con le altre importazioni interessate ai fini dell'analisi del pregiudizio.

(53) Va osservato che, per valutare se le importazioni da un paese interessato siano considerate de minimis a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base, viene calcolato il volume totale delle importazioni originarie del paese interessato.

(54) Viene pertanto confermato il livello delle importazioni di cui ai considerandi 45 e 48 del regolamento provvisorio, ossia 3 % del consumo durante il periodo dell'inchiesta; è inoltre respinta l'argomentazione secondo cui le importazioni messicane sarebbero de minimis.

3. Prezzi delle importazioni in dumping

3.1. Confronto tra i prezzi comunitari e i prezzi delle importazioni in dumping

(55) È stato affermato che gli elementi utilizzati per definire le categorie dei CFA ai fini del calcolo della sottoquotazione non consentono un confronto significativo e corretto dei prezzi. In particolare, è stato obiettato che gli elementi non inclusi nel calcolo della sottoquotazione (ossia zincatura, resistenza alla trazione, anima e rivestimento) e altri elementi non previsti nel questionario (per esempio variazione di diametro tollerata, fattore di allungamento e carico di rottura) incidono significativamente sui prezzi. È stato altresì affermato che bisognerebbe utilizzare le stesse categorie di prodotti per calcolare tanto il dumping quanto il pregiudizio.

(56) È stato concluso quanto segue:

— per il calcolo della sottoquotazione, i CFA sono stati raggruppati secondo il numero di fili e di trefoli in un cavo, il tipo di costruzione del cavo e il diametro. Si è constatato che i prezzi dei CFA erano determinati essenzialmente da tali elementi. Altri elementi non inclusi nell'analisi della sottoquotazione (ossia zincatura, resistenza alla trazione, anima e rivestimento), avevano soltanto un'incidenza secondaria sui prezzi del mercato comunitario.

Dai calcoli della sottoquotazione basati sulle categorie dei CFA sopra descritte, emerge un volume ragionevole di vendite da parte tanto dei produttori esportatori quanto dell'industria comunitaria; si è quindi ritenuto che i risultati di tali calcoli fossero significativi e rappresentativi;

- si è ritenuto inutile inserire elementi supplementari non previsti dal questionario (variazione di diametro tollerata, fattore di allungamento e carico di rottura), visto che tali elementi sono in larga misura il risultato di una combinazione delle caratteristiche principali dei CFA di cui si è tenuto conto per determinare le categorie del prodotto. Si è stabilito che il loro inserimento non favorirebbe un confronto più preciso dei prezzi e comporterebbe soltanto un carico inutile per tutte le parti interessate;
 - le categorie del prodotto definite per determinare il margine di dumping non sono state considerate adeguate per il calcolo della sottoquotazione, dato che tali categorie sono, in larga misura, il risultato di un confronto tra i diversi prodotti di una determinata società, ossia prodotti identici o simili fabbricati dal medesimo produttore e venduti su due mercati diversi. Il calcolo della sottoquotazione è consistito invece in un confronto tra un maggior numero di CFA venduti da un maggior numero di parti. Si è pertanto ritenuto che il metodo già utilizzato nel regolamento provvisorio offrisse una base più ragionevole per analizzare la sottoquotazione dei prezzi: esso copre infatti un volume di vendite massimo tenendo conto al tempo stesso dei principali elementi che influenzano i prezzi;
 - non si sono infine constatate differenze significative di prezzo fra i vari tipi di CFA all'interno di uno stesso gruppo.
- (57) In conclusione, vengono respinte le argomentazioni relative alla suddivisione del prodotto in categorie ai fini del calcolo della sottoquotazione.

3.2. *Stadio commerciale*

- (58) Alcune parti interessate hanno chiesto un adeguamento dei prezzi di vendita per tener conto di una presunta differenza dello stadio commerciale, affermando che i prodotti dell'industria comunitaria venivano venduti ad utilizzatori locali mentre i prodotti importati erano generalmente venduti a grossisti/distributori.
- (59) Si è constatato che le vendite dell'industria comunitaria erano state effettuate attraverso vari canali di vendita che comprendevano tanto grossisti/distributori quanto utilizzatori finali. Inoltre, non si sono riscontrate differenze di prezzo consistenti e/o significative tra i diversi canali di vendita.
- (60) È stata pertanto respinta la richiesta di un adeguamento a livello di stadio commerciale.

4. **Situazione dell'industria comunitaria**

- (61) Alcuni produttori esportatori hanno affermato che l'industria comunitaria non aveva subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base, poiché la produzione, la capacità, i prezzi, gli investimenti e la produttività dell'industria comunitaria erano rimasti stabili o avevano registrato miglioramenti tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta.

4.1. *Produzione*

- (62) I livelli di produzione sono rimasti stabili durante il periodo esaminato (+1 %), il che va collegato ai livelli crescenti delle scorte (+30 %) e al calo del volume delle vendite (-9 %), come precisato ai considerandi 58, 59 e 60 del regolamento provvisorio. Va inoltre rammentato che il consumo è aumentato del 5 % durante tale periodo.

4.2. *Capacità e investimenti*

- (63) Si conferma la conclusione in base alla quale l'aumento di capacità (+11 %) citato ai paragrafi 59 e 65 del regolamento provvisorio può essere attribuito agli investimenti effettuati per sostituire macchinari obsoleti.

4.3. *Redditività*

- (64) Alcuni produttori esportatori hanno contestato l'impiego dei conti verificati per calcolare la redditività dell'industria comunitaria, illustrato al considerando 64 del regolamento provvisorio, affermando che i conti verificati comprendevano vendite di prodotti non interessati dall'inchiesta e non riguardavano tutto il periodo dell'inchiesta.
- (65) Si è constatato che sebbene alcune società fossero in grado di fornire informazioni specifiche sul prodotto in questione, altre non disponevano di un sistema di contabilità dei costi che permettesse di individuare separatamente i valori per il prodotto in esame. A questo punto, si è ritenuto che i conti verificati fornissero dati attendibili sul gruppo di prodotti più ristretto possibile, comprendente il prodotto in esame, per il quale erano disponibili le necessarie informazioni sulla redditività. La produzione di CFA rappresenta l'attività principale di tutte e sei le società del campione. Altri prodotti fabbricati da tali società (ad esempio cavi di acciaio inossidabile, CFA con diametro inferiore a 3 mm, fili di acciaio e trefoli prestirati) sono risultati in larga misura collegati a questa attività principale e vengono prodotti dallo stesso personale utilizzando le stesse materie prime e i medesimi macchinari.

(66) Si è ritenuto ragionevole analizzare la redditività del 1997 anziché quella del periodo dell'inchiesta, visto che il 1997 copre ampiamente il periodo dell'inchiesta, compreso tra gennaio 1997 e marzo 1998.

(67) In conclusione, per le ragioni suesposte, si è ritenuto che i conti verificati offrissero un quadro rappresentativo e attendibile della redditività del prodotto in esame a norma dell'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento di base.

(68) All'epoca del regolamento provvisorio un produttore comunitario, il cui esercizio finanziario terminava a marzo, disponeva soltanto di dati provvisori in materia di redditività. Da allora, egli ha fornito informazioni definitive e la redditività dell'industria comunitaria è stata ricalcolata a $-0,3\%$ nel 1997, anno che, come si è detto, è rappresentativo del periodo dell'inchiesta. La redditività dell'industria comunitaria è quindi passata da $+1,3\%$ nel 1994 a $-0,3\%$ nel 1997.

4.4. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

(69) Alcuni produttori esportatori hanno obiettato che, visti i risultati positivi registrati dall'industria comunitaria dopo il 1995, non era giustificato determinare l'esistenza di un grave pregiudizio.

(70) Va rammentato (cfr. sezione F.1 «Osservazioni preliminari»), che la situazione dell'industria comunitaria è peggiorata, a prescindere da quale anno — 1994 o 1995 — si prenda come punto di partenza per l'analisi del pregiudizio. Anche prendendo il 1995 come punto di partenza, si constata che la produzione, il volume delle vendite, l'occupazione e gli investimenti sono diminuiti, le scorte sono aumentate, la quota di mercato è rimasta stabile (passando dal $65,26\%$ al $65,64\%$) e la redditività è rimasta negativa ($-0,3\%$).

(71) In ogni caso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'analisi del pregiudizio subito dall'industria comunitaria si basa sulla valutazione globale di tutti questi indicatori economici che non possono, isolatamente, rappresentare una base per un giudizio decisivo.

(72) L'argomentazione viene pertanto respinta.

4.5. Conclusioni sul pregiudizio

(73) Viene confermata la conclusione di cui al considerando 68 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio.

G. NESSO DI CAUSALITÀ

(74) In mancanza di nuove informazioni vengono confermate le conclusioni provvisorie espresse nei considerandi 69-85 del regolamento provvisorio.

H. INTERESSE COMUNITARIO

(75) Alcune parti hanno sollevato obiezioni in merito alla valutazione dell'impatto delle misure antidumping sulle industrie utilizzatrici.

(76) Va rammentato che nessuna industria utilizzatrice interessata dal presente procedimento ha risposto al questionario inviato dai servizi della Commissione (cfr. considerando 87 del regolamento provvisorio). Inoltre, non sono state ricevute informazioni dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio. Va osservato che nel regolamento provvisorio si concludeva che l'istituzione di misure non avrebbe colpito in maniera significativa gli utilizzatori. Questi ultimi non hanno contestato tale conclusione che viene pertanto confermata.

(77) Alcune parti interessate hanno obiettato che i produttori comunitari non producevano CFA di diametro ridotto e che le misure antidumping avrebbero comportato una carenza di questo tipo di CFA sul mercato comunitario. È stato inoltre obiettato che le misure avrebbero inciso negativamente sull'occupazione di coloro che importano attualmente CFA di diametro ridotto nella Comunità.

(78) Va rammentato che l'industria comunitaria produce l'intera gamma di CFA, compresi quelli di diametro ridotto. Si conclude che l'istituzione di misure non comporterebbe un aumento dei prezzi tale da compromettere l'offerta di CFA di piccolo diametro sul mercato comunitario. Si conferma inoltre che esistono altre fonti di approvvigionamento di CFA non soggette a misure antidumping (cfr. considerando 105 del regolamento provvisorio).

(79) Sulla base di quanto precede si conclude che l'istituzione di misure definitive non avrà un impatto negativo significativo sugli operatori economici della Comunità.

I. MISURE ANTIDUMPING

1. Chiusura del procedimento nei confronti della Corea del Sud

(80) Alla luce delle conclusioni espresse nei considerandi 24 e seguenti del regolamento provvisorio, secondo cui il margine di dumping per la Corea del Sud è de minimis, e in mancanza di nuove argomentazioni contro la chiusura del procedimento riguardante la Corea del Sud, viene chiuso, senza l'istituzione di misure, il procedimento relativo alle importazioni originarie di tale paese.

2. Livello di eliminazione del pregiudizio

(81) Per stabilire le misure definitive, si è ritenuto che i prezzi delle importazioni in dumping andassero aumentati a un livello non pregiudizievole. Per calcolare l'aumento dei prezzi necessario a tal fine, ossia il margine di pregiudizio, si è proceduto a un confronto tra i prezzi delle importazioni in dumping e i prezzi di vendita dell'industria comunitaria maggiorati del mancato profitto e di un margine di profitto ragionevole. Va osservato che, dato che la redditività dell'industria comunitaria è stata ricalcolata a -0,3 % nel 1997 (cfr. il punto «redditività»), il mancato profitto utilizzato per calcolare la sottoquotazione è stato modificato di conseguenza. Per il resto, viene confermato il metodo impiegato per determinare il margine di pregiudizio descritto al considerando 110 del regolamento provvisorio.

3. Impegni

(82) Ad inchiesta avanzata, alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, del Messico e dell'Ucraina hanno offerto impegni. Nel caso dell'India e del Sudafrica, inoltre, i produttori esportatori hanno presentato offerte rivedute di impegni sui prezzi.

- per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, dato che nessuna delle società di tale paese ha beneficiato di un trattamento individuale e che gli impegni proposti non contenevano garanzie da parte delle autorità cinesi tali da assicurarne un'adeguata sorveglianza gli impegni non sono stati ritenuti accettabili;
- per quanto riguarda l'India (Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd), il Messico, il Sudafrica e l'Ucraina, i produttori esportatori interessati hanno offerto impegni sui prezzi ritenuti accettabili.

(83) Si rammenterà che la Commissione ha accettato gli impegni offerti dai produttori esportatori ungheresi e polacchi (cfr. considerandi 112 e seguenti del regolamento provvisorio). I prezzi minimi fissati in tali impegni sono stati adeguati per tener conto delle conclusioni definitive dell'inchiesta.

4. Forma e livello delle misure definitive

(84) Le misure definitive dovrebbero consistere in dazi ad valorem, le cui aliquote sono state fissate singolarmente per le società che hanno collaborato. Per quanto riguarda gli altri produttori esportatori, tenuto conto dell'elevato livello di cooperazione, va applicato il più elevato dazio specifico per singola società constatato per un esportatore del paese in questione che ha collaborato. Per le società che hanno offerto impegni sui prezzi accettabili, le misure definitive consistono in impegni.

(85) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, quando i margini di dumping determinati per un particolare produttore esportatore siano risultati inferiori agli aumenti corrispondenti dei prezzi all'importazione necessari per eliminare il pregiudizio, calcolati nel modo

sopra descritto, i dazi definitivi non hanno superato il margine di dumping accertato.

(86) Tali dazi, espressi in percentuale del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

— REPUBBLICA POPOLARE CINESE:	
Tutti i produttori/esportatori:	60,4 %
— UNGHERIA:	
Drótáru es Drótkötél Ipari és Kereskedelmi Rt	28,1 %
Tutti i produttori/esportatori:	28,1 %
— INDIA:	
Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd	23,8 %
Mohatta & Heckel	30,8 %
Tutti i produttori/esportatori	30,8 %
— MESSICO:	
Aceros Camesa SA de CV	56,1 %
Tutti i produttori/esportatori:	56,1 %
— POLONIA:	
Drumet SA	27,9 %
Slaskie Zaklady Lin i Drutu «Linodrut» Spółka Akeyjna	
Fabryka Lin i Drutów «Linodrut» Zabrze Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia	
Fabryka Lin i Drutów «Falind» Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia	
Górnoslaska Fabryka Lin i Drutu «Linodrut» Bytom Spółka organiczona odpowiedzialnoscia	
Dolnoslaska Fabryka Lin i Drutu «Linodrut Linmet» Spółka z organiczona odpowiedzialnoscia	48,3 %
Tutti i produttori/esportatori:	48,3 %
— SUDAFRICA:	
Haggie	38,6 %
Tutti i produttori/esportatori:	38,6 %
— UCRAINA:	
Tutti i produttori/esportatori:	51,8 %

(87) Le singole aliquote di dazio specificate nel presente regolamento sono state determinate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta antidumping e rispecchiano pertanto la situazione al momento dell'inchiesta. Esse si applicano quindi soltanto alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati, fabbricati dalle persone giuridiche espressamente citate. I prodotti fabbricati da altre società non espressamente citate nel dispositivo del presente regolamento, compresi gli organismi collegati, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggetti al dazio residuo.

(88) Qualsiasi richiesta di applicazione delle singole aliquote di dazio summenzionate (per esempio in seguito al cambiamento di nome dell'organismo) deve essere immediatamente inviata alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società collegate alla produzione, alle vendite interne e all'esportazione, risultante da tale cambiamento di nome.

di dazi antidumping provvisori in base al regolamento provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(89) Viste l'entità dei margini di dumping rilevati per i produttori esportatori e la gravità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario riscuotere definitivamente, a concorrenza del livello dei dazi definitivi istituiti — a meno che le aliquote del dazio provvisorio siano inferiori, nel qual caso vengono applicate queste ultime —, gli importi depositati a titolo

1. È istituito un dazio antidumping sulle importazioni dei cavi di acciaio, attualmente classificabili nei codici NC ex 7312 10 82 (codice Taric 7312 10 82*10), ex 7312 10 84 (codice Taric 7312 10 84*10), ex 7312 10 86 (codice Taric 7312 10 86*10), ex 7312 10 88 (codice Taric 7312 10 88*10) ed ex 7312 10 99 (codice Taric 7312 10 99*10), originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Repubblica popolare cinese	Tutte le società	60,4	—
Ungheria	Tutte le società	28,1	8900
India	Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd Shakespeare Sarani Calcutta-700 071 India	23,8	8613
	Tutte le altre società	30,8	8900
Messico	Tutte le società	56,1	8900
Polonia	Drumet S.A. 87-880 Wloclawek, ul. Polna 26/74 Polska	27,9	8614
	Tutte le altre società	48,3	8900
Sudafrica	Tutte le società	38,6	8900
Ucraina	Tutte le società	51,8	8900

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 fabbricato e direttamente esportato e fatturato ad una società importatrice nella Comunità dalle società di cui al paragrafo 3, i cui impegni sui prezzi sono stati accettati dalla Commissione, a norma della decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, della repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pagina 63 della presenta Gazzetta ufficiale.

2. Al momento della richiesta di immissione in libera pratica, conformemente ad un impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione alle autorità doganali competenti dello Stato membro di una fattura valida corrispondente all'impegno rilasciata da una delle società di cui al paragrafo 3, nella forma definita nell'allegato del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda la società ucraina, la fattura corrispondente all'impegno deve essere accompagnata da una valida licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità ucraine nella forma indicata nell'allegato.

3. Le importazioni effettuate nell'ambito degli impegni offerti e accettati vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali Taric:

Paese	Società	Codice addizionale Taric
Ungheria	Drótáru és Drótkötél Ipari és Kereskedelmi Rt. Besenyői utca 18, 3527 Miskolc, Ungheria	8616
Polonia	Drumet SA 87-880 Włocławek, ul. Polna 26/74, Polska	8617
	Slaskie Zakłady Lin i Drutu «Linodrut» Spółka Akeyjna Fabryka Lin i Drutów «Linodrut» Zabrze Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia PL-41-800 Zabre, Sobieskiego Street No 1 Fabryka Lin i Drutów «Falind» Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia PL-41-201 Sosnowies, Niwecka Street 1 Górnoslaska Fabryka Lin i Drutu «Linodrut» Bytom Spółka organiczona odpowiedzialnoscia, 41-906 Bytom, Ks. Jerzago Popieluszki Street 1 Dolnoslaska fabryka Lin i Drutu «Linodrut Linmet» Spółka z organiczona odpowiedzialnoscia, 58-309 Walbrzych, Sluga Street 2	8619
Messico	Aceros Camesa SA de CV Margarita Maza de Juárez No. 154, Col. Nueva Ind. Vallejo México D.F. C.P. 07700 México	A022
Sudafrica	Haggie Lower Germiston Road Jupiter PO Box 40072 Cleveland South Africa	A023
India	Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Shakespeare Sarni, Calcutta, 700071 India	A024
Ucraina	Joint Stock Company, Silur, 343700 Khartsyzsk, Donetsk Region, Ukraine	A025

Articolo 3

In riferimento alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, imposto con il regolamento provvisorio, sono riscossi fino a concorrenza del livello del dazio istituito in via definitiva. Viene svincolata la parte degli importi depositati che supera l'aliquota dei dazi definitivi.

Articolo 4

È chiuso il procedimento relativo alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica di Corea.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 agosto 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

ALLEGATO

ELEMENTI DA INDICARE NELLA LICENZA D'ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

1. Il codice di riferimento del prodotto (quale figura nell'impegno offerto dal produttore/esportatore in questione), inclusi il tipo, il numero di trefoli, il numero di fili per trefolo e il codice NC.
 2. Descrizione esatta delle merci, in particolare:
 - il codice dei prodotti della società,
 - il codice NC,
 - il codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria,
 - quantità (in chilogrammi),
 - prezzo minimo applicabile.
 3. Il numero della fattura.
 4. Il numero della licenza d'esportazione e la data di rilascio.
 5. Nome dell'importatore al quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1797/1999 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	42,6
	999	42,6
0805 30 10	388	60,0
	524	78,6
	528	68,1
	999	68,9
0806 10 10	052	91,5
	400	231,5
	600	67,6
	999	130,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	64,5
	400	68,8
	508	60,0
	512	47,4
	524	44,0
	528	53,9
	800	124,6
	804	82,8
	999	68,3
	0808 20 50	052
388		119,5
512		53,9
528		21,7
0809 30 10, 0809 30 90	999	71,6
	052	94,9
	068	55,1
0809 40 05	999	75,0
	064	58,7
	066	64,4
	068	62,7
	093	66,1
	999	63,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1798/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 1999
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

- (1) considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
- (2) considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;
- (3) considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾; che è

necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 177/98
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Etiopia
3. **Rappresentante del beneficiario:** Food Security Unit of the European Communities, Addis Ababa, PO Box 5570, Tel: (251-1) 61 09 12, fax: (251-1) 61 26 55
4. **Paese di destinazione:** Etiopia
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 16 670
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.1.a]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A.1.a, 2.a e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾:
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁹⁾: reso destinazione.
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco** ⁽¹⁰⁾: Djibouti
16. **Luogo di destinazione:** EFSR warehouse at Kombolcha (Amhara Region). Contact: Ato Samuel Tumoro. Tel.: (251-1) 51 71 62, fax: (251-1) 51 83 63
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 28.11.1999
 - 2° termine: 12.12.1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine dal 4 al 10.10.1999
 - 2° termine: dal 18 al 24.10.1999
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 31.8.1999
 - 2° termine: 14.9.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, attn. Mr. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Weststraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 27 agosto 1999, fissata dal regolamento (CE) n. 1696/1999 della Commissione (GU L 201 del 31.7.1999, pag. 16)

LOTTI B e C

1. **Azione n.:** 178/98 (B), 179/98 (C)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Etiopia
3. **Rappresentante del beneficiario:** Food Security Unit of the European Communities, Addis Ababa, P.O. Box 5570. Tel: (251-1) 61 09 12, fax: (251-1) 61 26 55
4. **Paese di destinazione:** Etiopia
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 33 330
7. **Numero di lotti:** 2 (B: 16 660 tonnellate; C: 16 670 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.1.a]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A.1.a, 2.a e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾:
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁹⁾: reso destinazione.
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco** ⁽⁸⁾: Berbera (Somalia)
16. **Luogo di destinazione:** EFSR warehouse at Dire Dawa/Shinille (B) and Nazareth (C). Contact: Ato Samuel Tumoro. Tel.: (251-1) 51 71 62, fax: (251-1) 51 83 63
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: B: 14.11.1999; C: 5.12.1999
 - 2° termine: B: 28.11.1999; C: 19.12.1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: B: dal 20.9 al 3.10.1999; C: dal 4 al 17.10.1999
 - 2° termine: B: dal 4 al 17.10.1999; C: dal 18 al 31.10.1999
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 31.8.1999
 - 2° termine: 14.9.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, attn. Mr. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 27 agosto 1999, fissata dal regolamento (CE) n. 1696/1999 della Commissione (GU L 201 del 31.7.1999, pag. 16)

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [Tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato. Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32 2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato fitosanitario
— certificato di fumigazione.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Il prodotto dev'essere condizionato in sacchi prima dell'imbarco.
- (⁹) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal Protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)]
- (¹⁰) Il prodotto dev'essere condizionato in sacchi nel porto di sbarco.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1799/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 1999
relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1125/1999 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98;
- (2) considerando che, per la realizzazione delle forniture decise con il regolamento (CE) n. 2802/98, è opportuno indire una gara per l'aggiudicazione della fornitura di carni bovine giacenti all'intervento;
- (3) considerando che, a complemento delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alla fornitura di cui trattasi e disporre l'immediata entrata in vigore;
- (4) considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto, a partire dal magazzino d'intervento, di 37 000 t (peso netto) di carni bovine in carcassa e di 5 000 t (peso netto) di carni bovine disossate, da consegnare nei luoghi di destinazione indicati nell'allegato I, quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 111/1999.

La fornitura va effettuata nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

La gara concerne la fornitura di otto partite, definita all'allegato I, di carni bovine conformi alle disposizioni stabilite per l'ammasso di tali prodotti all'intervento in vigore al momento della pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

La fornitura comporta:

- a) la presa in consegna della merce, presso la banchina di carico dei magazzini degli organismi d'intervento indicati nell'allegato II e

- b) il trasporto con mezzi adeguati fino ai luoghi di destinazione entro le date stabilite nell'allegato I. Nel caso di trasporto per mare, una sola nave dev'essere utilizzata per una merce da consegnare in una data determinata presso un porto di destinazione o di trasbordo determinato.

Articolo 3

1. Ogni offerta deve vertere su tutto il quantitativo della partita, definita all'allegato I.
2. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento che detiene il prodotto da consegnare, il cui indirizzo figura all'allegato II.
3. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 26 agosto 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per le partite da n. 1 a n. 4 e il 14 settembre 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per le partite da n. 5 a n. 8.

Qualora la fornitura non sia aggiudicata alla scadenza di tale termine, è fissato un secondo termine per la presentazione delle offerte, che scade il 14 settembre 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per le partite da n. 1 a n. 4 e il 28 settembre 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per le partite da n. 5 a n. 8. In tale evenienza, tutte le date stabilite nell'allegato I sono prorogate di venti giorni per le partite da n. 1 a n. 4 e di quattordici giorni per le partite da n. 5 a n. 8.

4. Se all'atto della presentazione dell'offerta l'offerente dichiara per iscritto che, nel caso venisse fissato il secondo termine di cui trattasi, è sua intenzione presentare una nuova offerta, l'organismo d'intervento conserva, fino a quando gli sia stata comunicata la decisione della Commissione in merito alle offerte pervenute nel secondo periodo di presentazione, gli originali della cauzione di gara e dell'impegno dell'istituto finanziario di costituire la cauzione di fornitura prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 111/1999. In tale evenienza, e in deroga alla disposizione citata, la seconda offerta non è accompagnata dall'originale dei due documenti di cui trattasi.

Articolo 4

1. La cauzione di gara è fissata a 25 EUR/t.
2. La cauzione di fornitura è fissata a 2 780 EUR/t (peso netto) di carni bovine in carcassa e a 4 100 EUR/t (peso netto) di carni bovine disossate. Essa è costituita conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 111/1999.

Articolo 5

Il certificato di presa in consegna, predisposto conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 111/1999, è rilasciato nei luoghi di destinazione dall'organismo di sorveglianza designato dalla Commissione ed è firmato dal rappresentante del beneficiario precisato nell'allegato III.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 14 del 19.1.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 41.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 111/1999, il pagamento dell'acconto è effettuato dietro presentazione di un certificato di ritiro concernente l'intero quantitativo da consegnare ad una destinazione e ad una data determinate.

Il pagamento è effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di acconto corredata dei pertinenti documenti giustificativi.

Articolo 7

L'aggiudicatario fa inserire nei documenti di trasporto il timbro speciale definito nell'allegato del regolamento (CE) n. 385/1999 della Commissione ⁽¹⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

Articolo 8

Se, durante il trasporto, dovesse rivelarsi necessario modificare il percorso indicato nell'offerta, l'aggiudicatario della fornitura deve darne immediata comunicazione alla Commissione, all'organismo incaricato del controllo e all'organismo d'intervento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 46 del 20.2.1999, pag. 48.

ALLEGATO I

CARNI BOVINE DISSOCCATE — PARTITA N. 1
CARNI BOVINE NON DISSOCCATE — PARTITE DA N. 2 A N. 8

Destinazioni finali

	Partita n. 1	Partita n. 2	Partita n. 3	Partita n. 4	Partita n. 5	Partita n. 6	Partita n. 7	Partita n. 8
Repubblica dei Comi		300	300	300				
Regione di Kostroma		140						
Regione di Riazan		200						
Regione di Smolensk		300	500	500	500			
Regione di Tula		500	500	500	500			600
Regione di Jaroslavl					500	500	500	
Regione di Nizhni-Novgorod		500	500	500	500	500		
Repubblica d'Inguscezia (degli Ingusci)					500	500	500	500
Repubblica dell'Ossezia settentrionale		460	200		500	500	500	260
Regione di Sverdlovsk			500	500		1 000	1 000	1 500
Regione di Saratov						1 000	500	350
Regione di Perm		500	500					
Repubblica di Marii El							500	
Regione di Belgorod							1 000	
Regione di Kursk		500					500	
Regione di Voronej		500			500	500		
Regione di Tambov		100		200				700
Repubblica dei Tartari							500	200
Regione di Samara		1 000	1 000	1 500				
Territorio dell'Altaj							500	
Repubblica di Saha (Jacuzia)						500	400	
Repubblica dei Ciuvasci				500	500		600	400
Regione di Rostov			500		500			
Repubblica dei Buriati								340
Repubblica di Tuva			500		500			
Regione di Novosibirsk								150
Regione di Celjabinsk				500				
Totale	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 000	5 000

- Stadio di consegna: merce non scaricata, presso i punti di frontiera di Krasnoie o presso il porto di S. Pietroburgo.
- Mezzo di trasporto: ogni partita dev'essere trasportata o integralmente per mare conformemente all'articolo 2, lettera b), o integralmente per terra.

Nella seconda ipotesi, qualora talune regioni di destinazione finale possano essere raggiunte per ferrovia ed altre con autocarri, all'offerta sono allegare due schede redatte conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 111/1999 e l'importo indicato nell'offerta deve corrispondere alla media ponderata dei costi per tonnellata. I quantitativi su cui si basa la determinazione di tale media ponderata devono essere precisati nell'offerta.

- Data limite di arrivo presso i punti di frontiera di Krasnoie in caso di trasporto per terra:

- Partita n. 1: 12 ottobre 1999
- Partita n. 2: 2 novembre 1999
- Partita n. 3: 17 novembre 1999
- Partita n. 4: 18 novembre 1999
- Partita n. 5: 7 dicembre 1999
- Partita n. 6: 15 dicembre 1999
- Partita n. 7: 26 novembre 1999
- Partita n. 8: 14 dicembre 1999

Data limite di arrivo al porto di S. Pietroburgo in caso di trasporto per mare:

- Partita n. 1:
 - 2 500 t 7 ottobre 1999
 - 2 500 t 12 ottobre 1999
- Partita n. 2:
 - 2 500 t 22 ottobre 1999
 - 2 500 t 2 novembre 1999
- Partita n. 3:
 - 2 500 t 25 ottobre 1999
 - 2 500 t 17 novembre 1999
- Partita n. 4:
 - 2 500 t 29 ottobre 1999
 - 2 500 t 18 novembre 1999
- Partita n. 5:
 - 2 500 t 10 novembre 1999
 - 2 500 t 7 dicembre 1999
- Partita n. 6:
 - 2 500 t 24 novembre 1999
 - 2 500 t 15 dicembre 1999
- Partita n. 7:
 - 3 500 t 8 novembre 1999
 - 3 500 t 26 novembre 1999
- Partita n. 8:
 - 2 500 t 1° dicembre 1999
 - 2 500 t 14 dicembre 1999

Per evitare ingorghi nel porto, gli aggiudicatari devono rispettare rigorosamente le date di cui sopra.

ALLEGATO II

Partita n. 1: 5 000 t di carni bovine disossate

IRLANDA

Luogo di ammasso	Carico minimo giornaliero	Totale (tonnellate nette)
Bralca Coldstore Newbridge Ind. Est. County Kildare	80	300
Lyonora Coldstore Clonminam Ind. Est. Portlaoise County Laois	80	328
Q.K. Naas Mauldings Naas County Kildare	100	1 042
V. F. Cold Store Unidare Ind. Est. Jamestown Road Finglas, Dublin 11	80	268
Q.K. Grannagh Grannagh County Waterford	100	503
Q.K. Carroll's Cross Carroll's Cross County Waterford	100	1 034
Trailercare Holdings Unit 41-43 Robinhood Ind. Est. Dublin 22	100	118
Tallaght Cold Store Cookstown Ind. Est. Belgard Road Dublin 24	250	465
Autozero Waterford Christendom Ferrybank County Waterford	150	506
Norefreeze Kilkenny Balliconra North Ballyragget County Kilkenny	150	436
Totale		5 000

Indirizzo dell'organismo d'intervento
 Department of Agriculture and Food
 Beef Sales Section
 Johnstown Castle Estate
 County Wexford
 Ireland
 Tel.: (353-53) 634 31
 Fax: (353-53) 428 42

Partita n. 2: 5 000 t di carni bovine in carcassa

GERMANIA

Luogo di ammasso	Carico minimo giornaliero	Quantitativi (t peso netto) Quarti anteriori	Quantitativi (t peso netto) Quarti posteriori	Totale (tonnellate nette)
Flensburger Kühl- u. Lagerhaus H. Redlefsen GmbH & Co. KG Brauereiweg 20/Langenberger Weg 24939 Flensburg	50	800	300	1 100
R. Thomsen EG Tiefkühl- u. Lagerhaus GmbH & Co. KG Bösterredder 23 24601 Wankendorf	100	1 500	1 000	2 500
MUK Logistik GmbH Kühlhaus Wunstorf Im Stadtfelde 12 31515 Wunstorf	80	700	700	1 400
Totale		3 000	2 000	5 000

Partita n. 3: 5 000 t di carni bovine in carcassa

GERMANIA

Luogo di ammasso	Carico minimo giornaliero	Quantitativi (t peso netto) Quarti anteriori	Quantitativi (t peso netto) Quarti posteriori	Totale (tonnellate nette)
MUK Logistik GmbH Kühlhaus Wunstorf Im Stadtfelde 12 31515 Wunstorf	80	300	300	600
MUK Logistik GmbH Kühlhaus Steinhude Im Kellerbusch 22 31515 Wunstorf	80	1 200	1 200	2 400
Nordfrost Kühl- u. Lagerhaus GmbH & Co. KG Kühlhaus Schortens Im Gewerbegebiet 22 26419 Schortens	100	700	1 300	2 000
Totale		2 200	2 800	5 000

Partita n. 4: 5 000 t di carni bovine in carcassa

GERMANIA

Luogo di ammasso	Carico minimo giornaliero	Quantitativi (t peso netto) Quarti anteriori	Quantitativi (t peso netto) Quarti posteriori	Totale (tonnellate nette)
Hindelang Spedition GmbH Kühlhaus Wörnitz Bastenauserstraße 14 91637 Wörnitz (Bayern)	40	250	250	500
Schwabenfrost Tiefkühlhaus Schlachthofstraße 35 87700 Memmingen (Bayern)	40	600	600	1 200
Schwabenfrost Tiefkühlhaus Stätzlinger Str. 99 86165 Augsburg (Bayern)	40	600	600	1 200
Schwabenfrost Tiefkühlhaus Eisenhammer II 93164 Markt-Laaber (Bayern)	40	600	600	1 200
Eurekfrost GmbH Kühl- u. Handelsgesellschaft Dr.-Lauter-Str. 1 87700 Memmingen (Bayern)	60	450	450	900
Totale		2 500	2 500	5 000

Partita n. 5: 5 000 t di carni bovine in carcassa

GERMANIA

Luogo di ammasso	Carico minimo giornaliero	Quantitativi (t peso netto) Quarti anteriori	Quantitativi (t peso netto) Quarti posteriori	Totale (tonnellate nette)
Nordfrost Kühl- u. Lagerhaus GmbH & Co. KG Kühlhaus Schortens Im Gewerbegebiet 22 26419 Schortens	100	1 200	1 300	2 500
R. Thomsen Bützower Fleischgroßhandel GmbH Bahnhofstr. 22 18246 Bützow	80	800		800
Frigoscandia GmbH Beckerfelder Straße 96 47269 Duisburg	60	800	800	1 600
Klein GmbH & Co. KG Tiefkühlagerung/Geflügelkost Schmiedestraße 3 48317 Drensteinfurt	40	50	50	100
Totale		2 850	2 150	5 000

Partita n. 6: 5 000 t di carni bovine in carcassa

GERMANIA

Luogo di ammasso	Carico minimo giornaliero	Quantitativi (t peso netto) Quarti anteriori	Quantitativi (t pesonetto) Quarti posteriori	Totale (tonnellate nette)
Klein GmbH & Co KG Tiefkühlagerung/Geflügelkost Schmiedestraße 3 48317 Drensteinfurt	40	550	550	1 100
Kühlhaus Wittrock GmbH Albraxer Str. 42 37671 Höxter	40	600	600	1 200
Frigoscandia GmbH Hesslingsweg 40 44309 Dortmund-Brackel	40		700	700
Frigoscandia GmbH Emscher Straße 43 45891 Gelsenkirchen	40		300	300
MUK Logistik GmbH Kühlhaus Troisdorf Brüsseler Straße 5 53842 Troisdorf	40	500	900	1 400
Nordfrost Kühl- u. Lagerhaus GmbH & Co. KG Nordfrost Verden Max-Planck-Straße 14 27283 Verden/Aller	150	150	150	300
Totale		1 800	3 200	5 000

Partita n. 7: 7 000 t di carni bovine in carcassa

GERMANIA

Luogo di ammasso	Carico minimo giornaliero	Quantitativi (t peso netto) Quarti anteriori	Quantitativi (t peso netto) Quarti posteriori	Totale (tonnellate nette)
Nordfrost Kühl- u. Lagerhaus GmbH & Co. KG Nordfrost Verden Max-Planck-Straße 14 27283 Verden/Aller	150	150	850	1 000
MUK Logistik GmbH Kühlhaus Dissen Westring 8 49201 Dissen a. T.W.	60	700		700
Nordfrost Kühl- u. Lagerhaus GmbH & Co. KG Nordfrost Zerbst Rosslauer Straße 51 39261 Zerbst	400	1 000	1 000	2 000

Luogo di ammasso	Carico minimo giornaliero	Quantitativi (t peso netto) Quarti anteriori	Quantitativi (t peso netto) Quarti posteriori	Totale (tonnellate nette)
Frigolanda Dresdner Kühlhaus GmbH Kühlhaus Kamenz Kamenzer Straße 10 01920 Bernbruch	20	300		300
Kühlhauser GmbH Nord-Ost ZNL Prenzlau Freyschmidtstr. 18a 17291 Prenzlau	100	400	400	800
August Ewald GmbH Lindigstraße 12 63801 Kleinostheim (Bayern)	40	100	100	200
Eurekfrost GmbH Kühl- u. Handelsgesellschaft Dr.-Lauter-Str. 1 87700 Memmingen (Bayern)	60	150	150	300
ALB-FROST Kühlhaus GmbH Hauptstraße 308 72525 Münsingen-Auingen	40	600	300	900
MUK Logistik GmbH Kühlhaus Markgröningen Zeppelinstraße 36 71706 Markgröningen	40	300	500	800
Totale		3 700	3 300	7 000

Indirizzo dell'organismo d'intervento

BLE
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Adickesallee 40
D60322 Frankfurt Am Main
Postfach 18 02 03
Tel. (4969) 15 64 704
Fax (4969) 15 64 790

Partita n. 8: 5 000 t di carni bovine in carcassa

FRANCIA

Luogo di ammasso	Carico minimo giornaliero	Quantitativi (t peso netto) Quarti anteriori	Quantitativi (t peso netto) Quarti posteriori	Totale (tonnellate nette)
Stef frigorifiques de l'Union Min Saint-Augustin 06042 Nice Cedex	40	151	293	444
Stock froid ZI Les Ramiers 07250 Le Pouzin	40		609	609
Stef St Andiol Entrepôt la Muscadelle 13670 Saint-Andiol	20	26	309	335

Luogo di ammasso	Carico minimo giornaliero	Quantitativi (t peso netto) Quarti anteriori	Quantitativi (t peso netto) Quarti posteriori	Totale (tonnellate nette)
Dun (le Palestel) Chavegrand — Maison Feyne 23800 Dun-le-Palestel	40	433	148	581
Dun (Limoges) 45, avenue de Broglie 87020 Limoges	40	183	218	401
Ets GRE 30/32, rue Alexis Labro 33130 Bordeaux-Bègles	20		212	212
Terminal frigorifique de Sète CD 50 — 34110 La Peyrade Frontignan	20	264	86	350
SETEF 97/99, rue Ampère 36000 Châteauroux	20	262	311	573
Frigoscandia SA ZI Jean-Malèze 47240 Bon-Encontre	40	323	273	596
SGN Boulevard du Doyenné 49000 Angers	40	58	54	112
Sofrica Quai de l'Adour 64600 Anglet-Blanc-Pignon	20	340	41	381
Frigoscandia SA ZI Sud, Bd Pierre-Lefauchoux 72025 Le Mans Cedex	40		115	115
Glacières de Palisses 680, rue de Palisse 82000 Montauban	20	58	88	146
Entrepôts frigorifiques Rue Paul-Bert ZI Sud — 89400 Migennes	20	73	72	145
Totale		2 171	2 829	5 000

Indirizzo dell'organismo d'intervento

OFIVAL

Office National Interprofessionnel Des viandes de l'élevage et de l'aviculture

80 avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tel: (33-1) 144 68 50 00

Fax: (33-1) 144 68 52 33

Principi cui attenersi per l'uscita dall'ammasso

Gli organismi d'intervento provvedono affinché all'uscita dall'ammasso sia rispettato, nella misura del possibile, il principio in base al quale, per ciascun taglio e per ciascun magazzino, il primo prodotto entrato è il primo ad uscire (First In-First Out).

ALLEGATO III

Autorità autorizzate a firmare il certificato di presa in consegna:

- Luogo di presa in consegna: S. Pietroburgo
VO «PRODINTORG»
103084 Mosca
Mjasnitskaya nl. 47.
 - Luogo di presa in consegna: Susemka, Smolensk, Brjansk, per formalità doganali autocarri
VO «PRODINTORG»
103084 Mosca
Mjasnitskaya nl. 47.
 - Luogo di presa in carico: Krasnoie, per formalità doganali vagoni
VO «PRODINTORG»
103084 Mosca
Mjasnitskaya nl. 47.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1800/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 1999
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

(1) considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1795/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;

(2) considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1795/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1795/1999 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 216 del 14.8.1999, pag. 5.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	27,64	17,64
	di qualità media ⁽¹⁾	37,64	27,64
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	46,25	36,25
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	46,25	36,25
	di qualità media	74,40	64,40
	di bassa qualità	92,93	82,93
1002 00 00	Segala	90,94	80,94
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	90,94	80,94
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	90,94	80,94
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	102,80	100,76
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	102,80	100,76
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	101,79	91,79

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 13.8.1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	114,62	101,19	94,31	77,32	142,96 (**)	132,96 (**)	78,81 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	5,37	- 6,29	4,61	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	9,73	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 12,89 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 24,14 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO****del 12 luglio 1999****relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità***(1999/570/CE)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Cardiff il 15 e 16 giugno 1998,

considerando che il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla raccomandazione della Commissione,

RACCOMANDA:

Indice

I.	INDIRIZZI GENERALI DI POLITICA ECONOMICA	36
1.	La priorità principale: un livello elevato e sostenibile di crescita e di occupazione	36
1.1.	Il varo dell'euro	36
1.2.	Situazione dell'economia e dell'occupazione.	36
1.3.	Una strategia per la crescita sostenibile e l'occupazione: Verso un Patto europeo per l'occupazione	38
2.	Politiche macroeconomiche orientate alla crescita ed alla stabilità	40
2.1.	Il dosaggio delle politiche macroeconomiche nell'area dell'euro	40
2.2.	Il dosaggio delle politiche macroeconomiche negli Stati membri non partecipanti all'euro	42
2.3.	Finanze pubbliche sane ed efficienti.....	43
2.4.	Una dinamica salariale adeguata	45
3.	Riforme economiche di ampia portata e coordinate	47
3.1.	Mercati dei prodotti (beni e servizi) più efficienti.....	48
3.2.	Mercati dei capitali più integrati e dotati di maggiore spessore.....	48
3.3.	Un migliore funzionamento dei mercati del lavoro	49
II.	INDIRIZZI DI POLITICA ECONOMICA SPECIFICI PER CIASCUNO STATO MEMBRO	50
1.	Belgio	50
2.	Danimarca	50
3.	Germania	51
4.	Grecia	52
5.	Spagna	53
6.	Francia	53
7.	Irlanda	54
8.	Italia	55
9.	Lussemburgo	56
10.	Paesi Bassi	57
11.	Austria	57
12.	Portogallo	58
13.	Finlandia	59
14.	Svezia	60
15.	Regno Unito	60

I. INDIRIZZI GENERALI DI POLITICA ECONOMICA

1. La priorità principale: un livello elevato e sostenibile di crescita e di occupazione

1.1. *Il varo dell'euro*

Il riuscito varo dell'euro il 1° gennaio 1999 ha rappresentato una tappa fondamentale del processo di integrazione europea. Esso costituisce il frutto di uno sforzo di cooperazione economica e politica senza precedenti che ha dato un contributo fondamentale alla stabilità ed a prospettive di prosperità nell'ambito dell'Unione. L'introduzione dell'euro è destinata a costituire una potente leva per l'ulteriore integrazione e a rafforzare la posizione dell'Unione nel mondo.

Nel contempo, l'introduzione dell'euro mette in evidenza le sfide che si delineano all'orizzonte. Più che mai, le condizioni economiche e sociali in ciascuno degli Stati membri partecipanti saranno profondamente influenzate dagli sviluppi e dalle politiche economiche negli altri paesi. Per un duraturo successo dell'Unione economica e monetaria sarà indispensabile che tutti i soggetti politici, comprese le parti sociali, nonché i mercati dei capitali, dei prodotti e del lavoro funzionanti diano prova di disciplina e che si instauri un approfondito e adeguato coordinamento delle politiche economiche ed un costante e proficuo dialogo fra il Consiglio e la BCE.

Il nuovo quadro istituzionale, i chiari mandati assegnati, ai singoli soggetti politici e gli strumenti rafforzati di sorveglianza e di coordinamento disponibili fanno sì che la conduzione della politica economica nei paesi UE abbia il potenziale per conseguire sostanziali benefici in termini di crescita e di occupazione durevolmente più elevate. Tuttavia, non è automaticamente garantito che i benefici potenziali si traducano in realtà. Sarà essenziale sfruttare pienamente e in maniera determinata e coordinata gli effetti, che si rafforzeranno a vicenda, di politiche macroeconomiche orientate alla crescita ed alla stabilità e di sane politiche strutturali sia a livello di Unione europea che a livello nazionale. Perseguendo una politica sana nel suo insieme, gli Stati membri dell'UE daranno anche un contributo positivo alla soluzione dei problemi economici mondiali.


L'introduzione dell'euro ed il completamento del mercato unico hanno fatto nascere una delle massime entità economiche del mondo. Ciò implica per la Comunità l'assunzione di responsabilità a livello mondiale e la necessità di parlare con una sola voce e di farsi rappresentare adeguatamente in questioni di particolare rilievo per l'UEM. L'Unione ha due compiti da svolgere:

- i) avviare un dialogo effettivo con i suoi principali partner commerciali al fine di promuovere politiche economiche sane in tutte le principali aree monetarie, contribuendo così alla stabilità dei cambi nel sistema monetario internazionale; e
- ii) contribuire ad assicurare che l'architettura del sistema finanziario e monetario internazionale sia adeguata alla globalizzazione dei mercati finanziari, promuovendo fra l'altro: un assetto istituzionale più avanzato del sistema monetario internazionale; una maggiore trasparenza e migliori procedure di attuazione delle politiche; una più stretta vigilanza del settore finanziario; un approccio ben strutturato ed ordinato alla liberalizzazione dei mercati finanziari e meccanismi per una gestione cooperativa delle crisi con la partecipazione del settore privato.

1.2. *Situazione dell'economia e dell'occupazione*


Dall'estate del 1998, quando sono stati adottati i precedenti indirizzi di massima per le politiche economiche, la ripresa dell'economia dell'UE ha perso slancio. Il rallentamento in atto rispecchia essenzialmente l'impatto diretto ed indiretto del netto deterioramento della situazione economica mondiale sulle esportazioni e sugli investimenti nell'Unione. Pur se sussistono ancora alcuni rischi di slittamento, grazie alla solidità dei fondamentali economici ad alcuni miglioramenti dell'ambiente economico esterno e a politiche intese a infondere fiducia, si prevede che l'attività economica presto riprenda vigore. La recente riduzione dei tassi di interesse da parte della BCE nel contesto della sua strategia di politica monetaria volta alla stabilità dei prezzi nella zona euro contribuirà a sfruttare ulteriormente il considerevole potenziale di crescita dell'area dell'euro.

Il ritmo di creazione di posti di lavoro nell'UE ha segnato una netta accelerazione nel corso degli ultimi due anni; alla fine del 1998 il tasso di disoccupazione dell'UE è sceso al di sotto del 10 % per la prima volta dal 1992. Ci si attende che la crescita dell'occupazione continui, ad un ritmo moderato, con un conseguente ulteriore calo, sia pure graduale, della disoccupazione.



Tuttavia, il tasso di occupazione per l'insieme dell'UE, pari al 61 % circa nel 1998, è basso, sia in termini storici che in confronto alla situazione internazionale. Il conseguimento nel medio periodo di un tasso di occupazione significativamente più alto e di un tasso di disoccupazione significativamente minore consentirebbe di migliorare sensibilmente il tenore di vita, favorendo la sostenibilità delle finanze pubbliche e consolidando la coesione sociale. La situazione complessiva dell'occupazione nell'UE nasconde, tuttavia, importanti differenze tra un paese e l'altro. I paesi che hanno compiuto i maggiori progressi sulla via delle riforme strutturali, perseguendo al tempo stesso politiche macroeconomiche orientate alla crescita ed alla stabilità, sono quelli che sono riusciti a migliorare in misura più significativa i loro risultati in materia di occupazione e di crescita negli ultimi anni.

Condizioni economiche favorevoli alla crescita ed un rapido incremento delle capacità di produzione. Dovrebbero fornire la base per una significativa crescita ed un elevato tasso di occupazione. È quindi essenziale che si sfruttino pienamente le attuali condizioni favorevoli agli investimenti, in termini di elevata redditività e di bassi tassi d'interesse. Inoltre, occorre adoperarsi attivamente per la realizzazione delle infrastrutture transeuropee di trasporto, di energia e di comunicazione. Vanno altresì stimolati gli investimenti in infrastrutture, in conoscenze e nella qualificazione professionale per accelerare lo sviluppo dei settori dell'economia a tecnologia avanzata, ad elevate competenze professionali e basati sui servizi. Gli strumenti finanziari degli Stati membri e della BEI devono continuare a svolgere una funzione essenziale. Si dovrebbe esplorare il contributo che possono offrire i partenariati tra settore pubblico e privato.




1.3. Una strategia per la crescita sostenibile e l'occupazione: verso un Patto europeo per l'occupazione

Vincere la sfida dell'occupazione è la priorità fondamentale della politica economica in Europa. Il successo del varo dell'euro e il buon funzionamento dell'UEM offrono un contesto favorevole. Tuttavia la creazione delle condizioni per un livello elevato di crescita sostenibile e di occupazione, che riguarda principalmente gli Stati membri richiederà una strategia d'insieme coerente, comprendente tre componenti chiave, tali da rafforzarsi vicendevolmente:

- i) politiche macroeconomiche sane che favoriscano la crescita, l'occupazione e la stabilità dei prezzi, e che presuppongono il pieno rispetto del patto di stabilità e crescita e il permanere di una dinamica salariale appropriata;
- ii) politiche che migliorino il funzionamento complessivo dei mercati del lavoro e in particolare l'occupabilità, l'imprenditorialità, l'adattabilità e la parità delle opportunità attraverso una risoluta, pronta e trasparente applicazione degli orientamenti in materia di occupazione, secondo modalità alle condizioni specifiche degli Stati membri; e
- iii) riforme economiche che promuovano l'efficienza e la flessibilità dei mercati dei beni, dei servizi e dei capitali, rafforzino la fiducia del settore privato, siano di beneficio per i consumatori e favoriscano una crescita sostenibile sotto il profilo ambientale, che comporti un attento monitoraggio del mercato unico, un'energica politica di concorrenza, riforme delle regolamentazioni e sistemi tributari e previdenziali più efficienti. Considerato che le riforme economiche possono comportare costi di adeguamento, il pacchetto delle riforme dovrebbe cercare di conciliare l'efficienza con considerazioni relative all'equità.


Queste tre componenti si riflettono nei tre pilastri del Patto europeo per l'occupazione.



Il perseguimento di questa strategia è essenziale per ottenere una crescita a medio e lungo termine che si alimenti da sola, non inflazionistica e sostenuta dagli investimenti. A tal fine, sia a livello nazionale che europeo, tutti gli attori della politica economica dovrebbero dare il proprio contributo, ognuno secondo le rispettive responsabilità, alla solidità delle finanze pubbliche, ad una politica monetaria orientata alla stabilità, ad un andamento appropriato delle retribuzioni e alle riforme economiche.

Tutti gli attori e gruppi di attori sono invitati a mantenere un proficuo dialogo macroeconomico, sempre conservando le loro rispettive responsabilità e preservando la loro indipendenza, allo scopo di realizzare sinergie positive, ad esempio la maggiore sinergia auspicata dal Consiglio europeo di Vienna tra Indirizzi di massima per le politiche economiche ed orientamenti in materia di occupazione. In tale contesto sarà essenziale promuovere il dialogo, sulla base della fiducia reciproca, a livello sia nazionale che europeo, mettendo l'accento in particolare sul miglioramento dell'efficacia del coordinamento delle politiche in sede di Consiglio e rafforzando il dialogo tra la Commissione, il Consiglio, la BCE e le parti sociali. Per avere la massima efficacia, questo processo di dialogo dovrà essere adeguatamente strutturato e basato su informazioni esaurienti.

Su questa base, il Patto europeo per l'occupazione dovrebbe definire il processo attraverso il quale tutti gli attori conducono il dialogo allo scopo di conseguire l'obiettivo economico e sociale centrale dell'Unione, e cioè un elevato tasso di occupazione nel contesto di un processo di crescita vigoroso e sostenibile a medio termine.



Come previsto dal trattato (articolo 99), gli Indirizzi di massima per le politiche economiche sono la chiave di volta del coordinamento delle politiche economiche. Gli indirizzi di massima per le politiche economiche del 1999 consistono di indirizzi generali e di indirizzi specifici per paese aventi lo stesso valore. Gli indirizzi generali, che si applicano a tutti gli Stati membri, indicano la direzione verso la quale devono tendere le politiche economiche. Entro tale quadro generale, gli indirizzi specifici per paese mirano ad individuare le priorità di politica economica per i singoli Stati membri, tenendo presente la loro situazione specifica. In questo contesto va osservato che gli Stati membri stanno attualmente procedendo al riesame dei rispettivi piani nazionali per l'occupazione per tener conto degli orientamenti in materia di occupazione del 1999. Gli indirizzi specifici per paese, per quanto riguarda le questioni attinenti al mercato del lavoro, integrano quindi gli orientamenti in materia di occupazione del 1999 e servono da base per l'applicazione dei piani d'azione nazionali riveduti. Gli indirizzi di massima per le politiche economiche del 1999 si fondano sulla situazione e sulle prospettive economiche delineate, per gli Stati membri e per l'Unione, nelle previsioni economiche dei servizi della Commissione della primavera del 1999. Sebbene un'evoluzione della situazione economica notevolmente diversa non dovrebbe comportare un mutamento sostanziale della strategia illustrata negli indirizzi di massima, potrebbe tuttavia richiedere un aggiustamento dell'impostazione delle politiche.


2. Politiche macroeconomiche orientate alla crescita ed alla stabilità

2.1. Il dosaggio delle politiche macroeconomiche nell'area dell'euro

Un dosaggio di politiche che promuova la crescita, l'occupazione e la stabilità nell'area dell'euro dovrebbe consistere dei seguenti elementi:


- i) sforzi persistenti per riportare in equilibrio i bilanci, con un saldo prossimo al pareggio o positivo nel medio periodo, attraverso la piena e determinata attuazione dei programmi di stabilità da parte degli Stati membri (cfr. sezione 2.3);

- ii) una politica monetaria volta a mantenere la stabilità dei prezzi, in conformità del trattato;
- iii) la continuazione del comportamento responsabile delle parti sociali, che sostiene una dinamica delle retribuzioni compatibile con la stabilità dei prezzi e la creazione di posti di lavoro (cfr. sezione 2.4); e
- iv) l'impegno degli Stati membri ad attuare rapidamente riforme coerenti ed esaurienti, concentrate nel periodo iniziale, al fine di accrescere l'adattabilità e l'efficienza dei mercati dei prodotti, dei capitali e del lavoro (cfr. sezione 3).



Tenuto conto delle condizioni economiche, caratterizzate da una notevole fiacchezza dei mercati dei prodotti e del lavoro nella maggior parte dei paesi membri, iniziative concrete dei governi e delle parti sociali che contribuiscono a contenere le pressioni inflazionistiche ridotte, consentono alla politica monetaria di conseguire più agevolmente l'obiettivo primario di mantenere la stabilità dei prezzi e, senza compromettere queste ultime, di contribuire ulteriormente alla creazione di un contesto globale atto a sostenere le politiche economiche generali della Comunità.

L'attuazione di politiche economiche che siano adeguate al presente contesto costituisce un test fondamentale per l'area dell'euro.



Il quadro per un efficace coordinamento è stato instaurato, in particolare con la creazione del Gruppo Euro 11, ma occorre ancora acquisire esperienza con le procedure. A questo riguardo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Patto di stabilità e crescita, la situazione economica e di bilancio sarà periodicamente esaminata allo scopo di valutare il dosaggio delle politiche nell'area dell'euro.

Per superare la difficile situazione in atto, sarà essenziale instaurare un dialogo aperto, in particolare nel quadro del Patto europeo per l'occupazione, con la partecipazione di tutti gli attori, comprese se del caso le parti sociali europee, allo scopo di scambiare informazioni e punti di vista su questioni politiche e creare un clima di fiducia reciproca nella capacità di ciascuna delle parti in causa di tradurre in atto i loro rispettivi impegni. Il processo del dialogo macroeconomico, che è un elemento chiave del Patto europeo per l'occupazione potrebbe contribuire a facilitare l'interazione fra le politiche macroeconomiche.


2.2. Il dosaggio delle politiche macroeconomiche negli Stati membri non partecipanti all'euro

Gli Stati membri che non partecipano all'euro sono soggetti a sfide di politica macroeconomica diverse da quelle degli Stati membri che partecipano all'area dell'euro, in quanto la politica monetaria e quella del cambio sono rimaste di competenza nazionale. Tuttavia, essi sono soggetti a gran parte delle disposizioni del patto di stabilità e crescita. Anche gli Stati membri non partecipanti all'euro dovranno perseguire politiche macroeconomiche orientate alla stabilità come condizione di una crescita e una creazione di occupazione sostenute. Inoltre dovranno mettere in atto politiche monetarie e di bilancio che permettano loro di mantenere, e se del caso promuovere, la stabilità dei prezzi e la sostenibilità della situazione finanziaria del governo. Ciò contribuirà a preparare questi paesi all'adozione dell'euro.

Nei due Stati membri le cui monete partecipano al nuovo meccanismo di cambio (ERM2), la preoccupazione principale deve essere quella di mantenere sane politiche monetarie e di bilancio, al fine di rispettare gli impegni assunti in materia di cambio. Nei due Stati membri che si sono prefissi un obiettivo diretto in materia di inflazione, è importante che la condotta della politica monetaria e di bilancio sia coerente con il conseguimento di detto obiettivo, creando così le condizioni per la stabilità del tasso di cambio. A tal fine, tutti gli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro dovrebbero proseguire nella rigorosa attuazione dei loro rispettivi programmi di convergenza.

2.3. Finanze pubbliche sane ed efficienti

Nel 1996 e nel 1997 sono stati realizzati visibili progressi nella riduzione dei disavanzi delle amministrazioni pubbliche. Generalmente tuttavia i risultati conseguiti sul piano del risanamento dei bilanci nel 1998 sono stati modesti, anche se l'attività economica ha registrato in generale una forte espansione e le posizioni di bilancio della maggior parte degli Stati membri non erano in linea con l'obiettivo a medio termine del Patto di stabilità e crescita.



È perciò necessario un ulteriore miglioramento delle posizioni di bilancio. Si creerà in questo modo il margine di manovra necessario per far fronte a sviluppi congiunturali negativi. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ridurre la vulnerabilità dei bilanci al rialzo dei tassi d'interesse, rendere la spesa pubblica e la tassazione più favorevoli alla crescita e alla creazione di posti di lavoro e prepararsi ai problemi finanziari di più lungo termine derivanti dall'invecchiamento della popolazione.

Nel quadro del Patto di stabilità e crescita, tutti gli Stati membri hanno presentato programmi di stabilità o di convergenza che fissano l'obiettivo a medio termine di un saldo di bilancio vicino al pareggio o positivo ed il percorso di avvicinamento per raggiungere tale obiettivo. Fino ai primi mesi del 1999 il Consiglio ha esaminato tutti i programmi, esprimendo il suo parere in merito a ciascuno di essi. Nella conduzione della politica di bilancio nel 1999 e negli anni successivi, gli Stati membri sono invitati:

- i) a conseguire un saldo di bilancio prossimo al pareggio o un avanzo al più tardi entro la fine del 2002, conformemente ai programmi di stabilità e di convergenza;
- ii) date le attese di un modesto e temporaneo rallentamento, a rispettare pienamente i loro obiettivi di bilancio per il 1999; e
- iii) purché l'andamento dell'economia segua meglio del previsto i loro programmi di stabilità e di convergenza, a concentrare nel periodo iniziale gli sforzi di aggiustamento di bilancio previsti nei loro programmi fin dal 2000 e, nei casi in cui i programmi si propongono obiettivi minimi, ad aspirare ad obiettivi più ambiziosi e ad aggiornare in tal senso i rispettivi programmi di stabilità o convergenza.

Accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche

(% del PIL)

Proiezioni dei programmi di stabilità e convergenza

Programmi di stabilità

	Data ⁽¹⁾	1998	1999	2000	2001	2002
B	12/98	- 1,6	- 1,3	- 1,0	- 0,7	- 0,3
D	1/99	- 2,5	- 2,0	- 2,0	- 1,5	- 1,0
E	12/98	- 1,9	- 1,6	- 1,0	- 0,4	0,1
F	1/99	- 2,9	- 2,3	- 2,0 ⁽²⁾	- 1,6 ⁽²⁾	- 1,2 ⁽²⁾
IRL ⁽³⁾	12/98	- 1,7	- 1,7	- 1,4	- 1,6	—
I	12/98	- 2,6	- 2,0	- 1,5	- 1,0	—
L	2/99	2,1	1,1 ⁽⁴⁾	1,2 ⁽⁴⁾	1,3 ⁽⁴⁾	1,7 ⁽⁴⁾
NL ⁽⁵⁾	10/98	- 1,3	- 1,3	—	—	- 1,1 ⁽⁶⁾
A	11/98	- 2,2	- 2,0	- 1,7	- 1,5	- 1,4
P	12/98	—	- 2,0	- 1,5	- 1,2	- 0,8
FIN	9/98	- 1,1	2,4	2,2	2,1	2,3

Programmi di convergenza

DK	10/98	1,1	2,5	2,8	2,6	⁽⁷⁾
EL	6/98	- 2,4	- 2,1	- 1,7	- 0,8	—
S	12/98	1,5	0,3	1,6	2,5	—
UK ⁽⁸⁾	12/98	0,8	- 0,3	- 0,3	- 0,1	0,2 ⁽⁹⁾

⁽¹⁾ Data di adozione del programma.

⁽²⁾ Scenario prudente; proiezioni dello scenario favorevole: - 1,7; - 1,2 e - 0,8 % del PIL, rispettivamente, negli anni dal 2000 al 2002.

⁽³⁾ Cifre basate sulle convenzioni SEC del 1995. Confrontate con le convenzioni SEC del 1979, sulle quali è in genere basata la tabella, esse riducono le eccedenze di circa lo 0,4 % del PIL a partire dal 1999.

⁽⁴⁾ Scenario centrale. Proiezioni riguardanti lo scenario di crescita bassa/alta: 0,9/1,2, 0,8/1,5, 0,7/1,9 e 1,0/2,5 % del PIL, rispettivamente, durante gli anni 1999-2002.

⁽⁵⁾ Nessun dato annuale per gli anni 2000/2001.

⁽⁶⁾ Scenario prudente; proiezioni degli scenari intermedio e favorevole: - 0,25 e 0,25 % del PIL, rispettivamente, nell'anno 2002.

⁽⁷⁾ Proiezione per l'anno 2005: 3,5 % del PIL.

⁽⁸⁾ Dati per gli esercizi aventi inizio in ciascuno degli anni civili indicati.

⁽⁹⁾ Proiezione per l'esercizio 2003/2004: 0,1 % del PIL.

Fonte: Servizi della Commissione.


Perché l'opera di aggiustamento e di riassetto dei bilanci si realizzi in modo efficiente, essa deve tener conto delle particolarità delle condizioni economiche, sociali ed istituzionali di ciascuno degli Stati membri. In generale, e senza compromettere il necessario processo di risanamento in atto, gli Stati membri sono invitati a:

- i) migliorare la loro posizione di bilancio attraverso il contenimento delle spese piuttosto che con inasprimenti delle imposte; in tale contesto, per consolidare la credibilità del risanamento di bilancio ed influenzare positivamente le aspettative del settore privato, gli Stati membri farebbero bene ad introdurre o a rafforzare meccanismi ed istituzioni che contribuiscano a controllare la spesa in modo che sia possibile ridurre la pressione fiscale, senza compromettere il conseguimento o il mantenimento di una posizione di bilancio sana; e
- ii) migliorare la sostenibilità e l'efficienza delle finanze pubbliche provvedendo a:
 - a) rivedere i sistemi pensionistici e di assistenza sanitaria per poter far fronte agli oneri che il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione farà gravare sulla spesa sociale, nonché per influenzare l'offerta di lavoro futura, in linea con le opzioni già all'esame degli Stati membri;
 - b) investire, se del caso, il calo degli investimenti pubblici; in questo contesto l'Unione e gli Stati membri dovrebbero essere orientati dal piano d'azione in quattro punti della Commissione presentato al Consiglio europeo di Vienna;
 - c) fornire incentivi agli investimenti nel capitale umano e liberare le risorse necessarie per finanziare altre politiche attive del mercato del lavoro come auspicato negli orientamenti in materia di occupazione, sempre tenendo conto della situazione nazionale di bilancio;
 - d) ridurre la pressione fiscale complessiva e in particolare il carico fiscale sui salari più bassi preferibilmente attraverso la riduzione della spesa pubblica o attraverso un maggior ricorso a imposte ambientali, sull'energia o sui consumi; per accrescere gli effetti occupazionali delle riduzioni della pressione fiscale o del costo indiretto del lavoro, le parti sociali sono invitate, ai rispettivi livelli di responsabilità e di azione, ad impegnarsi in iniziative volte a migliorare le condizioni per la creazione di posti di lavoro e per gli investimenti;
 - e) migliorare l'efficienza dei loro sistemi tributari; e
 - f) spingersi più avanti nel coordinamento fiscale per assicurare un corretto funzionamento del mercato unico e per evitare ogni forma dannosa di concorrenza fiscale; il Consiglio attende l'esito delle discussioni in corso sul sistema dell'IVA, sulle tasse energetiche, sull'imposizione dei redditi delle società e la tassazione degli interessi sui risparmi, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998.

Esattamente come gli Stati membri, anche la Comunità è invitata a continuare ad attenersi ad una disciplina di bilancio rigorosa. Questa deve essere applicata a tutte le categorie delle prospettive finanziarie, nel rispetto dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.

2.4. *Una dinamica salariale adeguata*

Come sottolineato nella risoluzione di Amsterdam sulla crescita e l'occupazione, le parti sociali hanno la responsabilità — a livello nazionale, regionale, settoriale, o persino ad un livello più decentralizzato in funzione delle rispettive tradizioni nazionali — di vigilare affinché gli accordi salariali siano conciliabili con un livello elevato di occupazione e porre in essere un quadro istituzionale appropriato per la formazione dei salari, con l'appoggio, laddove opportuno, delle autorità pubbliche. Con l'introduzione del regime della moneta unica, nell'UEM il legame tra i salari e l'occupazione diventerà più evidente e più stretto.



L'andamento dei costi salariali negli Stati membri dovrebbe riflettere situazioni economiche ed occupazionali diverse. I governi possono creare le giuste condizioni per facilitare i negoziati fra le parti sociali. Affinché l'andamento salariale contribuisca ad un dosaggio di politiche favorevole all'occupazione, le parti sociali dovrebbero continuare a mantenere un atteggiamento responsabile e concludere, negli Stati membri, accordi salariali in linea con i principi generali indicati nei precedenti Indirizzi di massima per le politiche economiche:

- i) gli incrementi dei salari nominali negli Stati membri devono essere coerenti con l'obiettivo della stabilità dei prezzi; di conseguenza, nell'area dell'euro, gli incrementi salariali aggregati consentiranno di mantenere gli aumenti dei prezzi entro i limiti dell'obiettivo della stabilità dei prezzi perseguito dalla BCE;
- ii) gli incrementi dei salari reali in rapporto alla crescita della produttività del lavoro dovrebbero tenere conto della necessità di rafforzare, ove necessario, e successivamente mantenere la redditività degli investimenti in grado di aumentare la capacità produttiva e di creare occupazione. Ciò significa che nei paesi in cui la crescita complessiva della produttività del lavoro sta subendo un rallentamento, il margine per gli aumenti dei salari reali risulterà ridotto. Più specificamente, una riduzione dell'orario di lavoro non dovrà determinare un aumento dei costi unitari reali del lavoro. Affinché un'accresciuta redditività determini maggiori investimenti all'interno della Comunità, è fondamentale dar vita ad un contesto favorevole agli investimenti in termini di promozione della domanda, condizioni del mercato del lavoro, imposizione fiscale e quadro normativo;
- iii) al fine di incrementare l'occupabilità gli accordi dovrebbero tener maggiormente conto dei differenziali tra i livelli di produttività in funzione delle qualifiche, delle competenze professionali e delle aree geografiche; e
- iv) particolarmente importante sarà evitare, specialmente nell'area dell'euro, una convergenza dei salari nominali e reali che non sia giustificata dalla produttività; di conseguenza, si dovrebbero evitare effetti di imitazione salariale. Le differenze tra il costo del lavoro nei vari Stati membri dovrebbero continuare a riflettere le differenze di produttività del lavoro.

Per ottenere i giusti risultati sarà essenziale instaurare un efficace dialogo a tutti i livelli appropriati. I risultati dovrebbero essere valutati in comune dal punto di vista della crescita e dell'occupazione.


3. Riforme economiche di ampia portata e coordinate

Alle riforme strutturali spetta un ruolo chiave nello stimolare la crescita economica, nel migliorare la produttività, nell'accrescere la fiducia del settore privato e nel promuovere l'occupazione nell'Unione europea. Le riforme strutturali rafforzeranno la capacità di affrontare la globalizzazione, le problematiche ambientali ed i mutamenti tecnologici. Tali riforme sono inoltre fondamentali per il successo dell'Unione economica e monetaria: il migliore funzionamento dei mercati aumenterà il potenziale di crescita delle economie europee. Le riforme economiche sono inoltre necessarie per aumentare l'occupazione e ridurre il notevole livello di disoccupazione strutturale in Europa. Il fatto che la condotta della politica monetaria viene determinata in funzione del mantenimento della stabilità dei prezzi nell'intera area dell'euro sottolinea la necessità di garantire che i mercati dei prodotti e del lavoro siano sufficientemente flessibili per reagire senza scosse agli sviluppi economici specifici dei singoli paesi. L'apertura dei mercati alla concorrenza, a livello sia nazionale che europeo, si tradurrà in prezzi più bassi per i consumatori e in una produzione più efficiente. L'ingresso di nuove aziende nei mercati faciliterà l'innovazione e il trasferimento di nuove tecnologie, con un conseguente aumento dei livelli globali di produzione e dell'occupazione.

Sebbene in tutta l'UE si stiano effettivamente attuando riforme, queste risultano spesso di portata limitata e si continuano a registrare differenze nei progressi realizzati a seconda dei settori e degli Stati membri. In genere, i progressi sono relativamente soddisfacenti nei mercati dei beni e dei capitali, ma resta ancora molto da fare nel settore dei servizi, compresi i servizi finanziari, e nei mercati del lavoro.

Gli Stati membri dovrebbero pertanto dare attuazione in modo trasparente agli orientamenti in materia di occupazione ed utilizzare il processo di riforma economica concordato a Cardiff per incrementare la concorrenza, accelerare le riforme regolamentari e migliorare il funzionamento del mercato unico. È particolarmente importante riformare i meccanismi e le strutture esistenti in modo tale che, chi non ha un'occupazione e gli imprenditori potenziali, possano avere un migliore accesso ai mercati del lavoro e dei prodotti.

Mercati internazionali aperti e competitivi rappresentano una notevole spinta per la crescita, la prosperità e la stabilità nella Comunità. Quest'ultima dovrebbe perseguire una maggiore liberalizzazione del commercio, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna.



3.1. Mercati dei prodotti (beni e servizi) più efficienti

Grazie al programma per il mercato unico, i mercati dei prodotti dell'UE sono relativamente integrati e funzionano piuttosto bene. Tuttavia, le differenze dei prezzi tra gli Stati membri e tra l'UE e gli USA inducono a ritenere che vi sia ancora margine per un miglioramento. Le riforme regolamentari costituiscono un altro elemento fondamentale nell'ambito degli sforzi volti a migliorare il funzionamento dei mercati dei prodotti. Esse consistono nel migliorare la qualità delle normative e possono o meno implicare una deregolamentazione. Per raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri sono invitati ad adottare i seguenti provvedimenti:

- i) il mercato unico e la politica di concorrenza dovrebbero essere oggetto di un'attuazione rigorosa e di un monitoraggio attento; andrebbe garantita un'applicazione più efficace del mercato unico, in particolare nei settori degli appalti pubblici e delle norme tecniche, attraverso rinnovati impegni da parte delle pubbliche autorità si dovrebbe continuare a operare risolutamente per risolvere i problemi che sorgono in relazione alle limitazioni del commercio parallelo, che portano a un aumento dei prezzi;
- ii) nel campo degli aiuti di Stato, è necessario che la Commissione li sottoponga a uno stretto controllo e che gli Stati membri esercitino una rigorosa autodisciplina;
- iii) le riforme regolamentari dovrebbero essere portate avanti e se possibile accelerate nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'energia, per incrementare la concorrenza tra i prestatori di servizi; i vantaggi derivanti dal processo di liberalizzazione, sia in termini di riduzione dei prezzi che di miglioramento della qualità, devono essere trasferiti senza indugio ai consumatori ed agli utenti del settore industriale, data la più forte concorrenza, e andranno anche a vantaggio di iniziative quali la società dell'informazione e il commercio elettronico; in tal modo, le riforme regolamentari produrranno nuove opportunità di investimenti e nuovi posti di lavoro;
- iv) la qualità del contesto giuridico e regolamentare è migliorata, ma occorrerebbe realizzare ulteriori progressi, specialmente in relazione alle PMI; le procedure ed i tempi amministrativi per la costituzione di nuove imprese andrebbero ridotti. A questo proposito, gli Stati membri dovrebbero porsi degli obiettivi e fissare delle scadenze per procedere a tali riduzioni, inoltre, la normativa sulla tutela dei consumatori andrebbe ulteriormente migliorata e applicata in modo più corretto;
- v) l'IVA dovrebbe formare oggetto di un'ulteriore revisione e semplificazione, per garantire che sia più conforme al mercato unico;
- vi) si dovrebbero compiere ulteriori progressi per evitare una dannosa concorrenza fiscale, secondo quanto previsto nelle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna; e
- vii) gli Stati membri dovrebbero inoltre accentuare maggiormente la dimensione ambientale della politica economica. La promozione di tecnologie rispettose dell'ambiente e l'uso di strumenti basati sul mercato potrebbero contribuire a uno sviluppo più sostenibile. Una sana politica ambientale produrrebbe inoltre vantaggi in termini di maggior crescita e di occupazione.

3.2. Mercati dei capitali più integrati e dotati di maggiore spessore


Malgrado i considerevoli progressi, le differenze sia a livello regolamentare che di regimi fiscali nazionali continuano a rendere il mercato dei capitali dell'UE piuttosto frammentato. Grazie alla prospettiva di un vasto ed unico mercato dei capitali, l'introduzione dell'euro costituisce un ulteriore incentivo ad incrementare la trasparenza e ad eliminare gli ostacoli restanti. Mercati dei capitali di rischio dotati di uno spessore maggiore e dal funzionamento migliore faciliterebbero l'espansione delle piccole e medie imprese (PMI), attraverso un accesso più agevole alla raccolta di fondi in borsa e lo sviluppo del capitale di rischio, e promuoverebbero la ricerca e sviluppo (R&S) e l'innovazione, col risultato di una crescita più sostenuta delle nostre economie e di posti di lavoro più numerosi e di migliore livello. Pertanto gli Stati membri sono invitati a:

- i) coordinare gli sforzi per ridurre le differenze tra le normative ed i regimi fiscali nazionali, preservando nel contempo la coerenza con i requisiti prudenziali e fiscali a livello nazionale;
- ii) assicurare, ove opportuno, che eventuali requisiti supplementari stabiliti dal paese ospitante si applichino solo ai servizi finanziari offerti ai clienti al dettaglio e non agli operatori professionali; si tratta cioè di seguire una politica che operi una distinzione tra consumatori al dettaglio e operatori professionali;

- iii) assicurare che le norme nazionali vigenti giustificate dall'interesse generale, volte a garantire la tutela dei consumatori ed a promuovere l'attività transfrontaliera, vengano applicate in modo trasparente e proporzionato, come richiesto nella comunicazione della Commissione «Servizi finanziari: elaborazione di un quadro di azione»;
- iv) promuovere l'assunzione del rischio e l'innovazione in Europa; in questo contesto, dare rapidamente seguito al piano d'azione per il capitale di rischio, facilitando sia l'accesso al capitale di rischio per le PMI che quello al capitale per la R&S per tutte le imprese.

3.3. Un migliore funzionamento dei mercati del lavoro

Il funzionamento dei mercati del lavoro dell'UE può essere notevolmente migliorato, e ciò costituirebbe un importante contributo alla riduzione dell'elevato livello di disoccupazione. Tuttavia, il problema si presenta in maniera notevolmente diversa a seconda degli Stati membri, delle regioni al loro interno e delle categorie di lavoratori. Queste differenze suggeriscono anche una serie di considerazioni: i) le differenze tra gli Stati membri dimostrano che i paesi che hanno compiuto i maggiori progressi nel campo delle riforme strutturali, perseguendo al tempo stesso sane politiche macroeconomiche, sono riusciti a migliorare la loro situazione dell'occupazione; ii) le differenze riscontrate in diversi paesi a livello di disoccupazione regionale sottolineano la necessità che in tali paesi si tenga conto, nelle contrattazioni collettive, delle differenze di produttività, in funzione delle qualifiche, delle competenze professionali e delle aree geografiche, e la necessità di potenziare la mobilità del lavoro; iii) l'incidenza particolarmente elevata della disoccupazione presso certe categorie di lavoratori (manodopera meno qualificata, donne, giovani) riflette principalmente modelli di assunzione e di comportamento nell'offerta di lavoro, compresa la presenza di una discriminazione di fatto, ma anche il costo elevato di alcune di queste categorie di lavoratori (in particolare dei lavoratori non qualificati) e l'inadeguatezza della formazione professionale.



Per affrontare questi problemi andrebbe data un'attuazione piena, rapida e trasparente alla strategia integrata, basata su quattro pilastri, definita negli orientamenti in materia di occupazione. Gli Stati membri dovrebbero riservare un'attenzione particolare ai seguenti aspetti:

- i) le politiche dovrebbero agire sia sulla domanda che sull'offerta di lavoro applicando l'impostazione preventiva degli orientamenti in materia di occupazione e riducendo le disparità tra i sessi; tali interventi dovrebbero includere un aumento delle possibilità di occupazione degli individui, in particolare tramite l'accesso alla formazione, all'istruzione e alla formazione continua finalizzate al mercato del lavoro, una riduzione delle imposte, specialmente di quelle a carico dei lavoratori a basso salario, ed una valutazione della durata e dei criteri di ammissibilità alle prestazioni previdenziali, insieme a politiche attive di reintegrazione dei disoccupati; conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna, i piani d'azione nazionali per l'occupazione dovrebbero includere, se del caso, obiettivi concreti a livello nazionale e relative scadenze;

- ii) rivedere ed adeguare, ove opportuno, i sistemi fiscali e previdenziali per assicurare che essi offrano un sostegno attivo all'occupabilità ed alla creazione di posti di lavoro; migliorare, per quanto possibile, la trasferibilità dei diritti a pensione per potenziare la mobilità intersettoriale e interregionale dei lavoratori nell'UE; raggiungere il giusto equilibrio tra efficienza economica ed inserimento sociale; evitare il trasferimento dei disoccupati a sistemi costosi e passivi;
- iii) incoraggiare le parti sociali a modernizzare l'organizzazione del lavoro, anche in materia di accordi relativi all'orario di lavoro flessibile ed al suo calcolo su base annua; qualsiasi riduzione complessiva dell'orario di lavoro deve evitare un aumento dei costi unitari del lavoro e tener conto del soddisfacimento delle esigenze future in termini di maggiore offerta di lavoro; gli sforzi per accrescere la partecipazione delle donne alla vita lavorativa e per incoraggiare la combinazione tra carriera e famiglia dovrebbero essere proseguiti.

II. INDIRIZZI DI POLITICA ECONOMICA SPECIFICI PER CIASCUNO STATO MEMBRO

1. Belgio

Nel 1999 l'economia belga registrerà un rallentamento della crescita, tornando più o meno al suo tasso tendenziale, il che dovrebbe bastare, tuttavia, per consentire il proseguirsi del graduale declino della disoccupazione.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- rispetto all'obiettivo di bilancio per il 1999 di conseguire un avanzo primario del 6 % del PIL, ogni rischio di slittamento va evitato mediante tempestivi provvedimenti correttivi, così da conseguire l'obiettivo di un disavanzo totale dell'1,3 % del PIL;
- nell'esercizio in corso e in quelli successivi è necessario un controllo rigoroso delle spese primarie reali, per assicurare che il loro tasso annuale di aumento rispetti l'obiettivo di conseguire un avanzo primario del 6 % del PIL. Il piano di stabilità prevede un incremento annuo delle spese primarie reali dell'1,5 %;
- nei prossimi esercizi l'eccedenza primaria va mantenuta al 6 % del PIL e il totale del disavanzo statale va ridotto secondo quanto previsto nel piano di stabilità, così da assicurare il proseguire del rapido calo percentuale del debito pubblico generale;
- nel contesto istituzionale belga, sarebbe auspicabile rinnovare dal 2000 l'accordo di «cooperazione» firmato nel 1996 tra il governo federale, le regioni e le comunità, per assicurare il coordinamento della politica di bilancio nel periodo di riferimento del piano di stabilità.

Mercati dei prodotti e dei capitali

Sebbene le autorità belghe abbiano preso iniziative di rilievo per liberalizzare i mercati dei prodotti e dei capitali e per promuovere la concorrenza, sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- nonostante i continui progressi che si registrano dal novembre 1997, il tasso di recepimento da parte del Belgio delle direttive riguardanti il mercato unico potrebbe ancora migliorare, specialmente in settori quali le telecomunicazioni ed i trasporti;
- la liberalizzazione dei settori in rete (telecomunicazioni, poste, energia, trasporti) procede in generale secondo il ritmo richiesto dalla normativa comunitaria. Una maggiore apertura di tali mercati consentirebbe di ridurre i prezzi per le imprese e per i consumatori.

Mercato del lavoro

In Belgio il mercato del lavoro è caratterizzato da un persistente tasso elevato di disoccupazione di lunga durata e da percentuali relativamente basse di occupazione. Le politiche del mercato del lavoro continuano ad attribuire un'importanza eccessiva ai provvedimenti intesi a preservare il reddito. La tendenza verso una politica attiva si è rafforzata con il piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione. Di conseguenza, le riforme vanno incentrate in particolare sui seguenti elementi:

- si sono perseguite politiche attive di ritorno al lavoro, con particolare attenzione per i meno qualificati e per i giovani, ma è necessario fare di più, soprattutto per gli adulti disoccupati;
- per stimolare la partecipazione alle azioni di ritorno al lavoro e l'accettazione di offerte di nuovi posti di lavoro, è necessario corredare i provvedimenti di attivazione con un'analisi della durata delle prestazioni offerte e un esame più approfondito dell'accesso al lavoro dei disoccupati;
- le leggi belghe di tutela del lavoro sono considerate relativamente rigorose, soprattutto per quanto riguarda la categoria degli impiegati. Si deve esaminare più a fondo tale questione, poiché una normativa giuridica più flessibile potrebbe migliorare la situazione del mercato belga del lavoro;
- date le considerevoli differenze regionali in materia di disoccupazione, è opportuno agevolare il ricorso a clausole iniziali che consentano alle negoziazioni salariali di riflettere meglio le condizioni del mercato locale del lavoro o la situazione finanziaria delle imprese.

2. Danimarca

Nel 1999 è probabile che in Danimarca la crescita economica registri un rallentamento per attestarsi al di sotto del suo tasso tendenziale, poiché l'attività economica è prossima ai suoi limiti di capacità e in conseguenza dei provvedimenti anticiclici in materia di bilancio adottati dal governo. Probabilmente la disoccupazione rimarrà stazionaria al suo basso livello attuale.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- si deve cercare di mantenere nel 1999 un'elevata eccedenza statale — in linea con l'avanzo pianificato del 2,5 % del PIL — attenendosi rigorosamente, soprattutto a livello locale, agli obiettivi stabiliti in materia di spese;
- a medio termine è necessario continuare a ridurre le distorsioni del sistema tributario (incluse nel «pacchetto Whitsun»), al fine di conseguire dei risultati.

Mercati dei prodotti e dei capitali

Le autorità danesi hanno proseguito in misura significativa nelle riforme strutturali di vari mercati, ma sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- in alcuni settori si riscontrano problemi di concorrenza (prezzi elevati, alti tassi di concentrazione, margini elevati e debole penetrazione estera). È quindi necessario rafforzare e far applicare con maggior rigore le normative vigenti;
- poiché in Danimarca il settore pubblico è relativamente ampio, risultano particolarmente opportune le iniziative delle autorità intese ad accrescere l'efficienza mediante gare di appalto per la prestazione di servizi pubblici;
- molti progressi si sono compiuti nella deregulation delle industrie di rete: vanno attuate senza indugio le riforme, approvate di recente nel settore dell'elettricità, miranti a una maggiore liberalizzazione;
- la liberalizzazione dell'orario di apertura dei negozi, che ha già determinato un aumento dell'occupazione, va rivista più a fondo.

Mercato del lavoro

In Danimarca il tasso di occupazione è elevato e il tasso di disoccupazione basso: questo paese fa parte di quel gruppo di Stati membri nei quali l'attuazione di ampie riforme strutturali, soprattutto sul mercato del lavoro, ha dato evidenti risultati positivi. Nondimeno, si dovrebbero incentrare le riforme in particolare sui seguenti elementi:

- considerata la percentuale relativamente elevata di popolazione attiva che beneficia di prestazioni sociali e data la necessità di accrescere l'offerta di manodopera, è necessario attuare appieno e controllare strettamente l'attuazione delle recenti riforme, specialmente quella relativa al pensionamento anticipato, per valutare se siano sufficienti gli incentivi ad accettare od a conservare posti di lavoro;
- gli effetti dell'ultima riforma fiscale, intesa tra l'altro a ridurre l'onere fiscale gravante sui bassi redditi, e dell'accrescimento degli incentivi, vanno valutati nella prospettiva di un loro eventuale rafforzamento, considerata l'elevata aliquota fiscale ancora applicata sul lavoro;

- si devono riesaminare i vari regimi di pensionamento tenendo conto della necessità di accrescere l'offerta di manodopera.

3. Germania

In Germania il rallentamento dell'economia nel 1999 si presenta più evidente che nella maggior parte degli altri Stati membri, data la maggiore esposizione, in generale, alla più accentuata fiacchezza del commercio internazionale e ad alcuni specifici fattori interni, come i vasti processi di adattamento strutturale nei nuovi Länder tedeschi, in particolare nel settore delle costruzioni. Ne consegue il rischio che s'interrompa il calo della disoccupazione.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- per il disavanzo statale, nel 1999 si deve rispettare l'obiettivo del 2 % del PIL, il che dovrebbe essere possibile mediante un controllo rigoroso delle spese;
- qualora il rafforzamento economico nel 2000 fosse più accentuato di quanto previsto nel piano di stabilità, ci si deve avvalere di tale circostanza per proseguire a ritmo più accelerato verso l'obiettivo a medio termine in materia di disavanzo fissato nel piano;
- il principio basilare della prevista riforma tributaria, cioè una riduzione delle aliquote fiscali e un concomitante ampliamento della base imponibile, risulta adeguato. Per conseguire i massimi effetti positivi, la riforma deve tradursi in una concreta semplificazione della normativa tributaria.

Mercati dei prodotti e dei capitali

Per quanto riguarda il funzionamento dei mercati tedeschi dei prodotti, si può constatare un miglioramento, ma sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- dal novembre 1997 la Germania ha compiuto considerevoli progressi nel completare i lavori legislativi necessari per l'attuazione del mercato unico. Tuttavia, è necessario proseguire i lavori nel settore degli appalti pubblici;
- in passato, il livello degli aiuti statali era aumentato in seguito alla riunificazione, ma, da allora, è in diminuzione. Si deve proseguire in questo processo, soprattutto per gli aiuti settoriali;
- progressi di rilievo si sono compiuti nella liberalizzazione delle industrie di rete, il che ha portato a una riduzione dei prezzi. Iniziative analoghe vanno intraprese per altri servizi, tra cui gli orari di apertura nel settore della distribuzione al minuto; dopo il riesame della liberalizzazione del 1996;
- sono state semplificate e accelerate le procedure di registrazione per la costituzione di PMI. Sembrano possibili nuovi interventi a favore della celerità.

Mercato del lavoro

Negli ultimi cinque anni il mercato tedesco del lavoro è stato caratterizzato da una debole creazione di nuovi posti. Nelle regioni orientali il tasso di disoccupazione è quasi doppio rispetto a quelle occidentali. Tradizionalmente, le politiche attive del lavoro si sono basate sulla promozione della formazione professionale e preprofessionale, sui regimi di creazione di posti di lavoro, su misure di adeguamento strutturale e su provvedimenti di riqualificazione. Si sta potenziando ancor più la funzione del servizio pubblico di collocamento. Il piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione s'incentra sull'occupabilità, mediante l'ulteriore sviluppo del sistema dualistico di apprendistato, che si è rivelato efficace, e mediante azioni a favore dei giovani appartenenti a categorie svantaggiate. Di conseguenza, nelle riforme si deve accordare attenzione primaria ai seguenti settori:

- l'importanza attribuita ai provvedimenti di attivazione sul mercato del lavoro va corredata con un'analisi dei regimi di prestazioni sociali e di assistenza, così da assicurare a tutte le categorie incentivi sufficienti per partecipare alla formazione professionale e per accettare offerte di lavoro.
- va giudicata positivamente la decisione del governo di ridurre i costi non retributivi del lavoro, finanziando tali sgravi mediante un aumento delle imposte sull'energia, e di alleviare l'onere fiscale sul reddito, specialmente per i lavoratori a basso livello di retribuzione. Si tratta di iniziative da proseguire allo scopo di ridurre ancora i costi della manodopera al livello più basso di retribuzione, pur rispettando l'esigenza di stabilizzazione del bilancio; è necessario valutare le leggi in materia di lavoro nelle PMI, sotto il profilo della loro incidenza per la creazione di posti di lavoro.

4. Grecia

Negli ultimi anni si è avuta in Grecia una forte crescita economica. Per il 1999 un eventuale rallentamento sarà probabilmente modesto. Si prevede che la disoccupazione proseguirà nel suo calo graduale.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- nel 1999 si deve conseguire l'obiettivo di un disavanzo statale di bilancio dell'1,9 % del PIL. Inoltre, si deve attuare in concreto la proposta ristrutturazione delle spese statali a favore degli investimenti;
- per il bilancio del 2000 si deve mirare a un ulteriore calo del disavanzo, riducendo la percentuale delle spese correnti primarie rispetto al PIL, contribuendo così a ridurre le prospettive d'inflazione. Si devono continuare a rispettare norme chiare e vincolanti per assicurare il controllo delle spese;
- in parallelo, ai sensi delle leggi tributarie adottate di recente, le autorità greche devono potenziare le loro iniziative intese ad accrescere l'efficacia del sistema tributario, combattendo l'elusione e l'evasione fiscali ed è necessario proseguire nella risoluta riforma del settore pubblico. In particolare, si

devono perseguire, secondo il piano stabilito, la ristrutturazione e la privatizzazione delle imprese statali.

I proventi derivanti dalla privatizzazione vanno utilizzati per contribuire a ridurre in tempi brevi il tasso generale di debito pubblico.

Mercati dei prodotti e dei capitali

In questi ultimi anni la Grecia ha fatto molto per liberalizzare la propria economia. Nondimeno, sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- le autorità greche devono migliorare il tasso di recepimento della normativa riguardante il mercato unico, il quale si situa a un livello inferiore alla media, soprattutto nel settore dei pubblici appalti;
- per migliorare la produttività, la strategia di ristrutturazione della gestione nelle pubbliche imprese va corredata da energici provvedimenti di privatizzazione;
- anche se la costituzione di nuove imprese è un fenomeno incoraggiante, una riduzione degli oneri amministrativi previsti per la registrazione di nuove società potrebbe favorire l'imprenditorialità. Considerate le difficoltà delle PMI greche per trovare finanziamenti, l'ideale sarebbe combinare tale riduzione con una strategia di ulteriore sviluppo dei mercati dei capitali di rischio. Il piano per l'ampliamento del mercato azionario, inteso a consentire a piccole società dinamiche di avviare le contrattazioni entro il 1999, costituisce un primo, significativo passo nella strategia a sostegno del finanziamento delle PMI greche;
- anche se appaiono incoraggianti i provvedimenti adottati di recente per incrementare l'entità attualmente scarsa delle spese che le imprese destinano al settore R&S, si devono prevedere altri provvedimenti analoghi.

Mercato del lavoro

In Grecia il mercato del lavoro è caratterizzato da un basso livello di occupazione, da disoccupazione stagnante e da un tasso elevato di disoccupazione di lunga durata. L'anno scorso è entrata in vigore una riforma del mercato del lavoro mirante a potenziarne la flessibilità: la nuova legge prevede nuovi tipi di contratto di lavoro, orari flessibili e agenzie private di collocamento. Nel piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione e nella relazione di attuazione si mira a stabilire per l'occupazione una strategia più generale per affrontare tali problemi. Speciale attenzione è rivolta ai problemi basilari riguardanti i giovani e le donne, presso i quali si riscontrano tassi elevati di disoccupazione. Di conseguenza, le riforme vanno incentrate in particolare sui seguenti settori:

- va rafforzata l'impostazione preventiva delle politiche del mercato del lavoro, proseguendo nelle riforme dei sistemi d'istruzione e di formazione, così da tener conto in modo migliore delle esigenze del sistema di produzione;
- vanno incoraggiate l'introduzione di nuovi tipi di contratti a tempo parziale e una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro.

5. Spagna

Nel 1999 si prevede per l'economia spagnola un vigoroso tasso di crescita, superiore al tasso tendenziale, anche se lievemente inferiore a quello degli anni precedenti. Si prevede anche un altro calo considerevole della disoccupazione, che resta peraltro ad un livello molto elevato.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- per quanto riguarda il disavanzo statale, nel 1999 si deve cercare di conseguire l'obiettivo dell'1,6 % del PIL, se necessario contenendo con maggior rigore le spese primarie correnti e avvalendosi dei risultati del 1998, migliori delle aspettative, e del potenziale di maggior risparmio derivante dalla riduzione del tasso d'interessi sul debito;
- nel bilancio del 2000 si devono confermare gli obiettivi e le strategie indicati nel piano di stabilità: un disavanzo dell'1 % del PIL, grazie al contenimento delle spese primarie correnti. Ciò darà adito al potenziamento degli investimenti statali, di cui la Spagna necessita per colmare il suo divario. Nel caso in cui dovessero palesarsi segni di surriscaldamento, si dovrà inasprire la politica fiscale;
- tramite la prevista riforma della legge finanziaria si dovrà rafforzare il controllo delle spese statali. Date le crescenti funzioni delle amministrazioni regionali in numerosi settori di spesa, sono necessari uno stretto controllo e il rispetto integrale del patto interno di stabilità concluso tra le regioni e lo Stato.

Mercati dei prodotti e dei capitali

In questi ultimi anni, si è fatto molto in Spagna per migliorare il funzionamento dei mercati dei prodotti. Nondimeno, sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- nonostante i progressi compiuti nel 1997 e nel 1998 per quanto riguarda il recepimento della normativa relativa al mercato unico, sono necessari altri miglioramenti, soprattutto nel settore dei trasporti;
- tra gli aiuti statali ad esclusione del settore agricolo, numerosi, e quindi da ridurre, sono quelli che si configurano come aiuti settoriali specifici;
- grazie alle riforme in materia di regolamentazione, molto è stato fatto per la deregulation delle telecomunicazioni, dell'elettricità, del gas e dei trasporti aerei. Sono necessarie azioni analoghe per il settore della distribuzione al minuto;
- le società spagnole devono subire un pesante onere amministrativo, per il numero di procedure da espletare per registrare una società e per i tempi necessari a tale scopo. Occorrono provvedimenti per sanare tale situazione;
- un elemento particolarmente positivo, considerata la bassa percentuale delle spese destinata attualmente a R&S, è la legge che il governo spagnolo sta preparando per promuovere e stimolare l'innovazione industriale;
- sebbene la privatizzazione e la deregulation abbiano raggiunto proporzioni notevoli e possano dar luogo a una maggiore efficienza sul mercato dei beni e dei servizi, va

rafforzata la politica in materia di concorrenza al fine di garantire che i benefici derivanti da tale processo vadano interamente ai consumatori.

Mercato del lavoro

Anche se il tasso di disoccupazione si è ridotto di oltre il 2 % nel 1998, attestandosi al 18,7 %, rispetto agli altri Stati membri la Spagna parte da una situazione tra le più difficili: a parte i tassi elevati di disoccupazione tra i giovani e le donne e l'alta percentuale di disoccupazione di lunga durata, sul mercato spagnolo del lavoro si riscontrano basse percentuali di occupazione, di partecipazione delle donne alla vita attiva e di lavoro a tempo parziale. Il piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione costituisce un'importante iniziativa di attivazione e di prevenzione. Inoltre, con una legge di recente adozione si vuole accrescere l'attrattiva del lavoro a tempo parziale agli occhi dei datori di lavoro e dei lavoratori, mentre il nuovo modello dirigenziale decentrato proposto dall'Ufficio nazionale del lavoro contribuirà a migliorare l'occupabilità. Per associare attivamente le parti sociali all'elaborazione e all'attuazione delle politiche in materia di lavoro, si sono create strutture di negoziazione. Di conseguenza, nelle riforme si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- le elevate percentuali di disoccupazione di lunga durata e giovanile esigono che le politiche del mercato del lavoro, da passive quali sono attualmente, diventino attive, dando particolare rilievo agli investimenti nella formazione e nell'istruzione, intese ad incrementare il capitale umano e le capacità di adattamento, secondo quanto indicato nel piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione;
- le iniziative conseguenti alla recente riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intesa a ridurre l'onere fiscale, corredate da altre riforme del regime delle pensioni volte a scoraggiare il pensionamento anticipato, dovrebbero fornire ulteriori incentivi all'offerta sul mercato del lavoro, contribuendo al tempo stesso ad assicurare in Spagna una sicurezza sociale sostenibile;
- i recenti accordi con le parti sociali, intesi a ridurre i costi in caso di licenziamenti, vanno rafforzate allo scopo di diminuire anche il relativo onere dei contratti a tempo determinato, promuovendo il lavoro a tempo parziale e introducendo quindi maggiore flessibilità sul mercato del lavoro;
- le forti differenze nei tassi di disoccupazione che si riscontrano tra le diverse regioni indicano la necessità che le parti sociali riesaminino i sistemi di formazione delle retribuzioni, per adeguare gli aumenti salariali alle differenze a livello geografico, settoriale e societario in materia di produttività.

6. Francia

Nel 1999 si avrà in Francia un rallentamento della crescita, verso il suo tasso tendenziale. Si prevede un ulteriore calo della disoccupazione, ma ad un ritmo meno accelerato.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- per quanto riguarda il disavanzo statale, nel 1999 si dovrà rispettare l'obiettivo del 2,3 % del PIL. Ciò esige che il governo francese rispetti gli obiettivi di spesa stabiliti;
- nel 1999 e negli esercizi successivi le spese pubbliche vanno sottoposte a rigoroso controllo, intervenendo prontamente per correggere gli eventuali slittamenti. In particolare, vanno controllate da vicino le spese per la sicurezza sociale. Tra breve il governo dovrebbe annunciare provvedimenti intesi ad assicurare il rispetto duraturo dei massimali di spesa fissati nel piano di stabilità;
- il rafforzamento dell'attività economica previsto per il 2000 e oltre dovrebbe servire per progredire verso l'obiettivo a medio termine in materia di disavanzo, prospettato in base allo scenario favorevole delineato nel piano di stabilità.

Mercati dei prodotti e dei capitali

Le autorità francesi si sono adoperate per introdurre la deregulation e per promuovere la concorrenza sui mercati dei prodotti e dei capitali. Nondimeno, sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- nonostante i continui miglioramenti dal novembre 1997, si potrebbe ancora incrementare il tasso di recepimento in Francia delle direttive riguardanti il mercato unico, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni;
- escludendo il settore agricolo, la percentuale degli aiuti statali che sono stati destinati negli ultimi anni al salvataggio e alla ristrutturazione di numerose imprese in gravi difficoltà è elevata e va quindi ridotta. Come hanno raccomandato le stesse autorità francesi nella loro relazione sulle riforme economiche, va data maggiore importanza a provvedimenti generali intesi a migliorare la capacità delle imprese di adeguarsi e d'innovarsi;
- sebbene la liberalizzazione dei settori in rete (telecomunicazioni, poste, elettricità, gas, trasporti) proceda in generale secondo il ritmo richiesto dalla normativa comunitaria, se ne potrebbero accelerare i progressi, soprattutto nel settore dell'energia;
- si dovrebbero controllare strettamente e proseguire i provvedimenti già adottati intesi a semplificare le formalità e a stimolare l'innovazione.

Mercato del lavoro

Il tasso d'occupazione è relativamente basso, in particolare per i lavoratori di 55 anni o più. Il tasso di disoccupazione, compresa la percentuale di giovani disoccupati, è superiore alla media UE. Mediante recenti riforme si è migliorato l'impatto occupazionale della crescita, con un'adeguata combinazione di provvedimenti di attivazione e di prevenzione. Nel piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione si sono affrontati con chiarezza i problemi di prevenire la disoccupazione tra i giovani e di reinserire nel mercato del lavoro i disoccupati da lungo tempo. Sono in vigore vasti programmi di creazione di posti di lavoro, soprattutto nei nuovi servizi a favore delle comunità. Inoltre, sono in esame nuove iniziative

nel settore della formazione permanente. Di conseguenza, nelle riforme si deve rivolgere attenzione primaria ai seguenti elementi:

- l'importanza crescente attribuita alle politiche attive del mercato del lavoro nel contesto del piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione va sostenuta mediante un riesame dei regimi d'indennità di disoccupazione (condizioni per l'accesso al lavoro) e delle leggi di tutela del lavoro, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che impediscono di accettare un posto di lavoro, di favorire la partecipazione a iniziative di attivazione del mercato del lavoro e di incrementare gli incentivi per la creazione di posti di lavoro;
- a condizione che si costituisca un margine di bilancio, si deve proseguire nella recente politica di tagli fiscali per i gradi retributivi più bassi e di promozione dei posti di lavoro in determinati settori dei servizi;
- tra le riforme del mercato francese del lavoro, grande rilievo ha l'introduzione progressiva della settimana lavorativa di 35 ore, ma per la massima parte tale provvedimento resta ancora da attuare. Si deve prestare un'attenzione particolare per evitare un aumento dei costi del lavoro e per rendere più flessibili l'organizzazione e l'orario di lavoro (annualizzazione dell'orario di lavoro).

7. Irlanda

Secondo le previsioni, nel 1999 la crescita dell'economia irlandese proseguirà al suo ritmo attuale, molto rapido, ma non con il medesimo vigore degli ultimi due anni. Un ulteriore considerevole calo della disoccupazione è ugualmente previsto.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- poiché le finanze pubbliche registrano già una solida eccedenza, la sfida maggiore consiste nell'assicurare la stabilità. Se vi fossero indizi di ripresa dell'inflazione salariale, si dovrà agire adeguatamente e con prontezza in sede di politica di bilancio per rallentare l'attività economica;
- l'incremento delle spese pubbliche va ridotto progressivamente dal 5 % di aumento nel 1998, secondo le stime, al 2 % nel 2001, secondo quanto indicato nel piano di stabilità.

Mercati dei prodotti e dei capitali

Le riforme dei mercati dei prodotti e dei capitali sono un elemento d'importanza cruciale nella strategia economica statale. Nondimeno, sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- l'Irlanda deve accelerare la riduzione del suo deficit nel recepire la normativa riguardante il mercato interno, specialmente per quanto riguarda i trasporti;
- all'autorità preposta alla concorrenza si deve conferire la facoltà di applicare direttamente gli articoli 85 (intese) e 86 (abuso di posizione dominante) del trattato CE;

- in generale, la liberalizzazione e la riforma normativa delle industrie di rete procede al ritmo previsto dalla normativa comunitaria, ma nelle telecomunicazioni, nella distribuzione di gas e di elettricità e nei trasporti interni e internazionali si riscontra tuttora il predominio delle imprese statali. Quest'anno si sta procedendo alla privatizzazione parziale della Telecom Eireann. Si devono esaminare iniziative analoghe intese a promuovere la concorrenza in tali settori;
- in Irlanda i capitali di rischio risultano scarsi, il che è un intralcio per le PMI irlandesi in particolare nella fase di lancio. Nondimeno, dal 1995 si sta potenziando il mercato dei capitali di rischio: si dovrà quindi proseguire in tal senso. Scarse sono anche le spese in R&S. Sono quindi necessari ulteriori provvedimenti per creare incentivi atti a promuovere lo sviluppo dei capitali di rischio e della R&S locale. Il governo dovrebbe continuare a partecipare e prevedere l'incremento della propria partecipazione per migliorare i risultati dell'Irlanda in materia di R&S.

Mercato del lavoro

L'Irlanda ha compiuto grandissimi progressi nel rialzare il tasso di occupazione e nel comprimere il tasso di disoccupazione, che in quattro anni si è ridotto a meno della metà. Nel piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione si dà il massimo rilievo all'occupabilità, soprattutto tramite politiche attive. Per affrontare il problema della disoccupazione di lunga durata, si sono adottati provvedimenti preventivi specifici a favore dei giovani disoccupati e dei lavoratori più anziani, mentre è stato preso l'impegno esplicito di accrescere dall'11 al 20 % il tasso di partecipazione alle azioni di formazione da parte dei disoccupati da lungo tempo. Grazie a tali provvedimenti, e grazie soprattutto al recente ritmo sostenuto della crescita economica in Irlanda, il tasso di disoccupazione alla fine del 1998 è risultato molto inferiore alla media UE, mentre il tasso di occupazione si sta ora avvicinando a tale media. La disoccupazione di lunga durata si è ridotta in tempi più brevi rispetto alla disoccupazione nel suo complesso e continua a diminuire. Tuttavia, sono necessari ulteriori provvedimenti per reinserire sul mercato del lavoro i disoccupati da lungo tempo e coloro che possiedono qualifiche di scarso livello. Di conseguenza, nelle riforme si deve rivolgere speciale attenzione ai seguenti elementi:

- nel piano nazionale 1999 di azione a favore dell'occupazione si dovrà attribuire maggiore importanza a una impostazione equilibrata che comprenda misure di prevenzione e iniziative di attivazione. Conservano la loro importanza i provvedimenti intesi ad accrescere il tasso di partecipazione ai programmi d'istruzione e di formazione da parte dei disoccupati da lungo tempo e dei disoccupati meno qualificati;
- secondo il quarto piano economico nazionale — Partnership 2000 — il rispetto del patto sociale riveste un'importante funzione nel necessario proseguimento della moderazione salariale ai fini della preservazione dell'incremento occupazionale;
- anche se stabilire un minimo retributivo è importante per affrontare i problemi dell'integrazione sociale e della povertà, vanno evitati gli eventuali effetti negativi derivanti

da un minimo retributivo fissato a un livello troppo elevato.

8. Italia

In Italia la crescita economica è tuttora ridotta: la domanda interna ed esterna è fiacca e non si è avuto ancora un calo considerevole della disoccupazione.

Politica di bilancio

È necessario dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- poiché la crescita del PIL dovrebbe essere nettamente inferiore a quanto previsto nel bilancio, nel 1999 si deve mirare a limitare ogni slittamento rispetto all'obiettivo stabilito di un disavanzo totale del 2 % del PIL, il quale sarà ad ogni modo inferiore al 2,4 %. In tal caso, per raggiungere l'obiettivo dell'1 % del PIL nel 2001 potrebbero rendersi necessarie misure correttive su una scala più ampia rispetto a quanto previsto;
- nel bilancio di previsione per il 2000 si deve cercare di ristabilire l'avanzo primario del 5,5 % del PIL indicato nel programma di stabilità: ciò è necessario perché continui il rapido calo del tasso di debito pubblico. Il programma di privatizzazione va proseguito con slancio ed i proventi delle privatizzazioni vanno destinati all'ulteriore riduzione del debito pubblico;
- in quest'esercizio e in quelli successivi si deve procedere a un rigoroso controllo delle spese statali primarie correnti, allo scopo non soltanto di attenersi agli obiettivi del piano ma anche di prevedere spazio per l'auspicato rilancio degli investimenti pubblici;
- un elemento positivo è l'intenzione di stabilizzare le spese per le pensioni come percentuale del PIL. Poiché l'andamento attuale e il futuro evolversi delle spese per le pensioni danno adito a preoccupazioni, si esorta il governo italiano a riesaminare la riforma del regime pensionistico.

Mercati dei prodotti e dei capitali

Negli ultimi anni l'Italia ha registrato continui progressi negli adeguamenti macroeconomici e in alcune riforme strutturali volte a promuovere la concorrenza e ad accrescere l'efficienza. Nondimeno, sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- ultimamente l'Italia ha compiuto progressi nel recepimento delle normative riguardanti il mercato unico. Poiché il tasso di recepimento nel passato è stato carente, occorrono provvedimenti per sanare tale situazione, soprattutto in settori quali i trasporti e gli appalti pubblici;
- si deve cercare di ridurre ulteriormente il livello generale degli aiuti statali non destinati al settore agricolo e di migliorarne la struttura;
- in generale, la liberalizzazione delle industrie di rete segue il ritmo indicato nella normativa comunitaria. Tuttavia, va intensificata la liberalizzazione dei trasporti, specialmente stradali e ferroviari;

— nonostante recenti riforme abbiano posto le basi per una riduzione significativa del tempo necessario per registrare una società, è necessario sorvegliare attentamente e rafforzare le misure adottate al fine di ridurre più radicalmente sia il grande numero di procedure previste sia le lunghe attese per la costituzione di nuove società.

Mercato del lavoro

In Italia il mercato del lavoro è caratterizzato da una bassa percentuale di occupazione e da tassi elevati di disoccupazione, in particolare tassi molto elevati tra i giovani e tra i disoccupati da lungo tempo, con gravi squilibri tra Nord e Sud. La recente adozione di un'impostazione specifica nei confronti di chi ha perduto da poco tempo il suo posto di lavoro mostra che si cerca d'impedire che ciò si traduca in disoccupazione di lunga durata. Inoltre, la situazione attuale potrebbe migliorare grazie all'inasprimento dei criteri di ammissibilità per gli assegni di disoccupazione e all'adozione di provvedimenti a favore dell'occupabilità. Di conseguenza, nelle riforme si deve rivolgere speciale attenzione ai seguenti elementi:

- si devono migliorare in misura considerevole i provvedimenti attivi sul mercato del lavoro, in aggiunta ai recenti provvedimenti di assistenza nella ricerca di un posto di lavoro e in materia di formazione e di apprendistato;
- nel processo di consolidamento tributario devono essere proseguiti assiduamente gli sforzi volti a far slittare l'onere fiscale dal lavoro verso altre basi imponibili avviati con la riforma fiscale italiana del 1997 (in particolare con l'introduzione dell'IRAP) e confermati recentemente dalla cosiddetta «Carbon tax» attuata nel bilancio del 1999;
- a simili provvedimenti devono aggiungersi riforme dei regimi di prestazioni sociali, per ridurre il numero di lavoratori che vengono ammessi alla pensione o ad altri regimi;
- senza compromettere gli obiettivi di bilancio, provvedimenti per l'accesso sollecito al mercato del lavoro e benefici adeguati di disoccupazione devono incrementare l'offerta di manodopera e la mobilità dei lavoratori;
- risultati positivi si avrebbero anche da una revisione dei testi di legge a tutela dell'occupazione;
- nel Sud vanno promossi accordi locali tripartiti, per introdurre una flessibilità retributiva commisurata alla minore produttività della manodopera.

9. Lussemburgo

In Lussemburgo, l'attività economica registrerà probabilmente nel 1999 una vigorosa espansione, anche se a ritmo rallentato rispetto al 1998. La disoccupazione dovrebbe confermarsi al suo livello attuale molto basso.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- le spese pubbliche vanno sottoposte a stretto controllo, in modo che l'ampia eccedenza del bilancio statale non risulti

soltanto dal rapido incremento del gettito fiscale conseguente alla forte crescita economica;

- vanno proseguite le riforme strutturali, soprattutto per quanto riguarda il regime di sicurezza sociale, così da preservare la sana situazione delle pubbliche finanze e per prepararsi ad affrontare il problema dell'invecchiamento demografico.

Mercati dei prodotti e dei capitali

In Lussemburgo sono numerosi i settori ai quali si stanno applicando riforme strutturali. Nondimeno, sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- nonostante i tentativi di recuperare il ritardo, il Lussemburgo è stato relativamente lento nel recepire la normativa riguardante il mercato unico. Questo processo va accelerato, soprattutto nei settori delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- in Lussemburgo gli aiuti regionali costituiscono una percentuale molto alta degli aiuti statali, escluso il settore agricolo: una percentuale elevata per un paese prospero. Sembra quindi opportuno esaminare la necessità e l'efficacia di tali aiuti;
- in Lussemburgo i prezzi sono relativamente moderati, tranne nel settore delle costruzioni. È tuttora in vigore un ampio regime di regolamentazione dei prezzi, che non ha eguali nell'Unione europea, il cui scopo è contribuire a ridurre le pressioni sui livelli retributivi, che sono correlati al tasso d'inflazione. Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi delle imprese, si dovrebbe studiare l'opportunità di abrogare questo regime di moderazione dei prezzi dando maggior impulso ad una politica della concorrenza più attiva.

Mercato del lavoro

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, in Lussemburgo la situazione globale è tra le migliori dell'UE: accanto a basse percentuali di disoccupazione si registrano tassi elevati di crescita dell'occupazione, dovuti in gran parte al lavoro transfrontaliero, che assorbe quasi un terzo della manodopera. Meno favorevole è invece la situazione per le donne e per i lavoratori più anziani, tra i quali si riscontra un tasso elevato di disoccupazione. Di conseguenza, le riforme vanno incentrate sul seguente elemento:

- nel piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione sono previsti provvedimenti per porre rimedio alla suddetta situazione, tra l'altro mediante formazione al lavoro presso le imprese e con il potenziamento delle infrastrutture di custodia dei bambini. In tal modo si potrebbe anche ridurre il rischio di surriscaldamento a causa di rapidi aumenti retributivi in un contesto economico a ritmo accelerato di crescita.

10. Paesi Bassi

Dopo vari anni di rapida espansione, per l'economia olandese è previsto nel 1999 un rallentamento verso il suo tasso tendenziale. Nondimeno, è probabile un ulteriore calo del già basso livello di disoccupazione.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- è necessario limitare ogni eventuale deterioramento della situazione di bilancio nel 1999 e, grazie ai risultati 1998, che sono stati migliori del previsto, il disavanzo pubblico non deve superare l'obiettivo dell'1,3 % del PIL. In particolare, se necessario, si dovranno riesaminare alcuni aumenti delle spese previsti nel bilancio 1999;
- la molto modesta riduzione del disavanzo all'1,1 % del PIL pianificata per il 2002 prevista nella versione prudente del piano olandese di stabilità, va considerata in ogni caso un obiettivo minimo: si sollecita il governo dei Paesi Bassi a perseguire migliori risultati di bilancio.

Mercati dei prodotti e dei capitali

I Paesi Bassi costituiscono l'esempio rappresentativo di uno Stato nel quale sono già radicate importanti riforme del mercato dei prodotti. Persistono tuttavia aree problematiche, soprattutto nei settori non esposti alla concorrenza internazionale, quali le costruzioni e alcuni servizi nei quali la concorrenza è relativamente debole. In tale contesto, sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- in generale i Paesi Bassi registrano buoni risultati nel recepimento delle direttive inerenti al mercato unico, ma il loro deficit s'incentra su un ristretto numero di settori, in particolare i trasporti. Per stimolare la concorrenza, è necessario, accelerare il recepimento;
- nella politica della concorrenza sono state introdotte nel 1998 riforme di rilievo, di cui si deve ora valutare l'efficacia. Si tratta tra l'altro dell'innovativo progetto olandese in materia di concorrenza, di deregulation e di qualità dei testi giuridici (la «MDW operatie») avviato nel 1994, il cui nucleo è l'intensificazione della concorrenza e ove possibile, l'eliminazione degli ostacoli normativi. Tali ostacoli continuano a contrapporsi all'avvio di imprese, nonostante i rilevanti provvedimenti già adottati (la riduzione al tempo stesso dei costi amministrativi e del numero di formalità necessarie per avviare un'impresa); l'applicazione di queste misure deve essere strettamente monitorata;
- la liberalizzazione del settore dei trasporti pubblici non è ancora molto progredita; di conseguenza, si devono accelerare le riforme in questo campo;
- nel settore delle vendite al minuto, si è esteso l'orario di apertura dei negozi, ma le norme in materia di pianificazione territoriale continuano ad essere vincolanti e vanno quindi riesaminate.

Mercato del lavoro

Grazie ad ampie riforme strutturali e alla crescita economica sostenuta, sul mercato del lavoro si registra nei Paesi Bassi uno dei migliori risultati dell'UE per quanto riguarda al tempo stesso l'incremento dell'occupazione e la riduzione della disoccupazione. Tuttavia, per la disoccupazione di lunga durata si riscontra tuttora una percentuale elevata rispetto al totale della disoccupazione. Piani d'inserimento personalizzati possono costituire strumenti efficaci per prevenire la disoccupazione dei giovani e quella di lunga durata. I risultati ottenuti dai Paesi Bassi nel campo della disoccupazione giovanile sono già relativamente positivi, in parte grazie all'introduzione di un salario minimo più basso per i giovani lavoratori. È doveroso riconoscere che il governo continua ad adoperarsi per alleviare l'onere fiscale sulle basse retribuzioni e per ridurre la quota della popolazione in età lavorativa che dipende da prestazioni sociali. Nondimeno, sono ancora numerosi i beneficiari di prestazioni d'invalidità. Inoltre, le parti sociali tengono ampio conto degli interessi dei disoccupati emarginati dal mercato del lavoro. Grazie alla privatizzazione del regime di assicurazione malattia, si è ridotto l'assenteismo dal lavoro per ragioni di malattia. Di conseguenza, nelle riforme si deve rivolgere particolare attenzione ai seguenti elementi:

- l'onere fiscale sulle retribuzioni medie resta uno dei più elevati nell'UE: si deve quindi continuare a perseguire la riduzione dell'onere fiscale globale sul lavoro, specialmente per la fascia inferiore del mercato;
- nuove iniziative sembrano necessarie per assicurare incentivi sufficienti nei programmi di prestazioni e di assistenza per incoraggiare l'accettazione di offerte di lavoro e per incrementare l'offerta effettiva di manodopera, in particolare tra i lavoratori anziani.

11. Austria

In Austria è probabile un rallentamento della crescita economica nel 1999 verso il suo tasso tendenziale, il che consentirà al già modesto tasso di disoccupazione di rimanere più o meno stabile.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- è necessario uno stretto controllo delle spese statali, per evitare che il recente adeguamento dell'onere fiscale sulle famiglie determini pressioni sul bilancio e per assicurare che il disavanzo statale raggiunga nel 1999 l'obiettivo del 2 % del PIL;
- per gli esercizi successivi al 1999 il governo austriaco deve fare del suo meglio per conseguire in misura integrale, come in passato, gli obiettivi di bilancio indicati nel piano di stabilità e per assicurare il proseguire della tendenza al ribasso del tasso di debito pubblico;

— il considerevole sgravio fiscale introdotto di recente con la riforma del sistema tributario risulta molto opportuno, ma, per non compromettere l'obiettivo di un'ulteriore riduzione del disavanzo dal 2000 in poi, saranno necessari risparmi considerevoli sul fronte delle spese.

Mercati dei prodotti e dei capitali

In Austria sono stati adottati vari provvedimenti intesi a promuovere la concorrenza e l'imprenditorialità. Nondimeno, sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- nei settori dei trasporti e degli appalti pubblici si deve accelerare il recepimento nel diritto nazionale austriaco delle direttive riguardanti il mercato unico;
- la legge austriaca sulle intese (che risale al 1988) non è conforme al diritto comunitario. Il governo austriaco intende modificare la legge attuale e istituire un Ufficio per le Intese indipendente. Queste riforme vanno attuate al più presto;
- si deve proseguire nella riforma dei servizi pubblici e si deve accelerare il processo di deregulation delle infrastrutture;
- pur apprezzando la recente liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, dovrebbero essere prese in considerazione ulteriori misure;
- l'Austria deve proseguire nelle sue recenti iniziative intese a semplificare le procedure per l'avvio di nuove imprese, quale per esempio lo sviluppo degli sportelli unici («one-stop shops»), ampliandole in modo da comprendervi tutte le procedure di registrazione;
- sono necessari provvedimenti per sviluppare il mercato dei capitali di rischio.
- si invita il governo a realizzare l'obiettivo che si è prefisso di aumentare le spese di ricerca e sviluppo al 2,5 % del PIL entro il 2005, tra l'altro incrementando gli sgravi fiscali.

Mercato del lavoro

Un elemento cruciale per spiegare il tasso relativamente elevato di occupazione e le percentuali relativamente basse di disoccupazione che si riscontrano in Austria è il metodo tradizionale di consenso tra le parti sociali, che contribuisce ad attenuare gli effetti dei cicli economici sul mercato del lavoro ed anche ad adeguare a posteriori gli accordi salariali che risultino dannosi ai fini della crescita. Un punto debole è il basso tasso di attività e la crescente disoccupazione tra i lavoratori più anziani. Di conseguenza, nella riforma ci si deve incentrare in particolare sui seguenti elementi:

- il piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione costituisce un ulteriore progresso verso un approccio più attivo al mercato del lavoro, sostenuto da un ingente incremento delle risorse di bilancio. Nel nuovo piano nazionale d'azione per il 1999 si deve chiarire come conseguire gli obiettivi prefissi;

— il fatto che risulti difficile mantenere in attività i lavoratori più anziani suggerisce in particolare la necessità di riconsiderare la revisione del contesto generale mediante le seguenti misure: miglioramento degli incentivi al lavoro, modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e riesame delle condizioni di pensionamento anticipato;

- speciale attenzione va dedicata ai lavoratori poco qualificati e con basse retribuzioni, poiché di recente è in aumento la percentuale da essi rappresentata sul totale dei disoccupati;
- le recenti riforme intese ad incoraggiare il lavoro a tempo parziale e ad accrescere la flessibilità degli orari di lavoro nel corso dell'anno (annualizzazione dell'orario lavorativo) dovrebbero risultare benefiche per il mercato del lavoro in Austria, la cui situazione è già favorevole rispetto a quella della maggior parte degli altri paesi dell'UE.

12. Portogallo

La crescita economica in Portogallo, anche se probabilmente rallenterà nel 1999, resta vicina al tasso tendenziale, il che dovrebbe consentire un ulteriore calo della disoccupazione.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- nel 1999, per il disavanzo statale si deve assicurare il pieno conseguimento dell'obiettivo del 2,0 % del PIL. Le favorevoli condizioni di crescita economica ed i risultati del bilancio 1998 potrebbero servire per ridurre ancor più il disavanzo. A ciò potrebbe contribuire anche la riduzione del tasso d'interesse sul debito;
- nell'esecuzione del bilancio si deve rivolgere maggiore attenzione alle spese primarie correnti, specialmente nel settore sanitario e nelle retribuzioni del settore pubblico, per ottenere un efficace e permanente riequilibrio del bilancio. Se si palesassero segni di surriscaldamento, sarà necessario un inasprimento fiscale;
- per migliorare il controllo sul bilancio e l'efficienza in materia di spese è necessario attuare in tempi brevi le riforme strutturali aventi incidenza diretta sul bilancio descritte nel piano di stabilità (l'uniformazione dei sistemi contabili e la programmazione pluriennale delle spese correnti);
- ove risulti possibile e necessario, si dovrà far fronte alle tendenze demografiche senza accrescere troppo l'onere fiscale sul lavoro, intensificando l'introduzione di partnership tra i settori pubblico e privato nei regimi di assicurazione malattia, come già si riscontra in qualche caso in Portogallo, e riesaminando i criteri di ammissibilità alle pensioni.

Mercati dei prodotti e dei capitali

Lo sviluppo dell'integrazione economica ha contribuito a migliorare il funzionamento dei mercati dei prodotti in Portogallo. Nondimeno, sono necessari altri provvedimenti in settori specifici:

- il Portogallo ha proceduto con relativa lentezza all'attuazione della normativa riguardante il mercato unico. Sono necessari provvedimenti per migliorare tale situazione, specialmente nei settori degli appalti pubblici, delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- il livello di aiuti statali, escluso il settore agricolo, è relativamente basso, ma tuttora una percentuale considerevole degli aiuti è destinata alla ristrutturazione ed a provvedimenti a favore di settori specifici. È quindi necessario ridurre la quota di questi aiuti;
- si stanno riesaminando le leggi antitrust per renderle conformi alla normativa UE. Questa riforma giuridica in materia di concorrenza va attuata al più presto;
- si deve proseguire nella liberalizzazione delle industrie di rete, che procede in generale secondo quanto previsto nella normativa comunitaria;
- nel settore della distribuzione al minuto è stato riscontrato un problema dovuto all'eccessiva concentrazione. Le leggi sulla concorrenza sono state rafforzate per contrastare gli abusi; tuttavia, la legge che limita le licenze per le grandi superfici commerciali potrebbe non essere la soluzione più appropriata;
- le formalità amministrative previste per costituire una società sono complesse e possono richiedere tempi molto lunghi: il governo portoghese dovrebbe sviluppare la rete nazionale dei centri di supporto giuridico-amministrativo per le imprese, creata nel 1998, nonché i centri polifunzionali dei servizi amministrativi («Loja do cidadão») che rafforzeranno la strategia di semplificazione e accelerazione delle procedure;
- si deve cercare di sviluppare un mercato dei capitali di rischio e di potenziare le attività innovatrici.

Mercato del lavoro

Benché il rispetto alla media UE il tasso generale di disoccupazione sia ampiamente inferiore, il tasso di disoccupazione di lunga durata nonché la percentuale della disoccupazione tra i lavoratori non qualificati sono relativamente elevati. Considerate da un lato tale situazione e dall'altro la ristrutturazione dell'economia portoghese ora in corso, nel piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione sono previsti potenziamenti nei settori dell'istruzione e della formazione e un migliore coordinamento tra questi due sistemi. Di conseguenza, nelle riforme si deve rivolgere particolare attenzione ai seguenti elementi:

- i provvedimenti intesi a migliorare l'istruzione e la formazione vanno corredati da un adeguato regime di prestazioni, per assicurare gli opportuni incentivi a partecipare a questi provvedimenti di attivazione e ad accettare le offerte di lavoro;
- negli ultimi anni si è data attuazione a varie leggi volte a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, comprese l'attenuazione delle norme in materia di licenziamenti e di assunzioni e l'introduzione di una maggiore flessibilità negli orari di lavoro. È opportuno proseguire in tale politica, per migliorare la flessibilità del mercato del lavoro.

13. Finlandia

Dopo vari anni di rapida crescita dell'economia finlandese, nel 1999 è previsto un rallentamento, ma dovrebbe proseguire il calo della disoccupazione.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- pur tenendo conto dell'incidenza del ciclo economico, si dovrebbe ancora aumentare l'avanzo pubblico per far fronte al rapido invecchiamento demografico e alla pressione finanziaria che questo fenomeno eserciterà sul regime di sicurezza sociale;
- la priorità va attribuita alla riduzione del disavanzo statale, che non risulta ancora in equilibrio; pure necessario è ridurre il tasso del debito pubblico;
- l'ulteriore riequilibrio del bilancio va basato su un taglio delle spese pubbliche (come percentuale del PIL), il che darebbe adito anche alla necessaria riduzione del pesante onere fiscale, allo scopo principale di favorire la creazione di posti di lavoro;
- nel piano di stabilità sono previsti massimali annui per le spese pubbliche. Per il 2000-2002 tali massimali non sono vincolanti, ma dovrebbero essere rispettati attentamente nelle relative leggi finanziarie.

Mercati dei prodotti e dei capitali

Le riforme strutturali hanno registrato grandi progressi in Finlandia. Tuttavia, persistono problemi di concorrenza in settori protetti. Ulteriori provvedimenti sono necessari in settori specifici:

- anche se si è proceduto recentemente a grandi riforme intese ad ampliare i poteri dell'autorità preposta alla concorrenza, è tuttavia necessario attribuire alle autorità nazionali la facoltà di applicare gli articoli 85 (intese) e 86 (abuso di posizione dominante) del trattato CE;
- considerate le dimensioni relativamente ampie del settore pubblico finlandese, è necessario uno stretto controllo dei settori dei servizi nei quali le imprese private e gli enti pubblici si trovano in concorrenza. Si devono proseguire le iniziative già in atto volte a costituire un ambiente concorrenziale nei suddetti settori.

Mercato del lavoro

Rispetto alla media europea, in Finlandia risultano superiori entrambi i tassi di occupazione e di disoccupazione. Molto basso è il livello di presenza sul mercato del lavoro dei lavoratori più anziani. Nel piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione figurano azioni al tempo stesso di prevenzione e di risanamento, il che riduce il numero di disoccupati e aumenta il tasso di occupazione. Il governo finlandese, consapevole dei problemi d'incentivazione del regime dei benefici fiscali, per migliorare la situazione ha adottato varie iniziative, che hanno avuto un moderato successo. Di conseguenza, nelle riforme si deve dedicare particolare attenzione ai seguenti elementi:

- per migliorare l'impatto occupazionale della crescita, i provvedimenti vanno mirati verso una riduzione dell'onere fiscale globale sul lavoro;
- i regimi di prestazioni e di assistenza sociale vanno riesaminati nell'intento di accrescere la disponibilità di posti di lavoro, rendendo più efficace la ricerca di un lavoro e garantendo incentivi sufficienti per indurre ad accettare le offerte di lavoro;
- dati gli effetti dell'invecchiamento demografico sulla futura offerta di manodopera, è necessario prevedere norme più rigorose per i regimi pensionistici, riesaminando le condizioni di accesso al pensionamento anticipato.

14. Svezia

Nel 1999 è probabile in Svezia un rallentamento della crescita economica, ma si prevede un ulteriore calo progressivo della disoccupazione.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- il governo deve attenersi alle politiche da esso stesso enunciate, poiché queste mirano a conseguire gli obiettivi di bilancio di un aumento dell'avanzo pubblico;
- il governo deve assicurare il continuo rigoroso controllo delle spese, dal quale dipendono in grande misura le previsioni finanziarie;
- poiché in Svezia l'onere fiscale è molto gravoso, il governo deve studiare come ridurre tale carico assicurando al tempo stesso il conseguimento degli obiettivi di bilancio.

Mercati dei prodotti e dei capitali

In Svezia le riforme dei mercati delle merci e dei capitali hanno registrato un buon successo; nondimeno, sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- nei settori delle costruzioni e della distribuzione all'ingrosso e al minuto si riscontrano problemi di concorrenza (prezzi elevati e alti tassi di concentrazione). Si devono adottare provvedimenti per migliorare tale situazione: all'autorità svedese preposta alla concorrenza si deve conferire la facoltà di applicare gli articoli 85 (intese) e 86 (abuso di posizione dominante) del trattato CE;
- in Svezia il settore pubblico è relativamente ampio: risultano quindi particolarmente opportune le iniziative governative intese a migliorare l'efficienza;
- la Svezia è uno degli Stati membri che hanno intrapreso le più ampie riforme per la liberalizzazione delle infrastrutture all'interno dell'Unione. Nonostante i tentativi di assicurare la parità tra i diversi fornitori, è necessario fare di più per evitare che le imprese dominanti rappresentino una potenziale minaccia per l'efficienza del mercato. Si devono prevedere altri provvedimenti per accrescere la concorrenza e per

promuovere l'accesso di nuovi imprenditori in questi settori;

- la normativa che limita il numero di empori riduce la concorrenza nel settore della distribuzione al minuto.

Mercato del lavoro

Il tasso complessivo di occupazione ha registrato un continuo calo negli anni Novanta a causa dell'indebolirsi dell'attività economica, mostrando tuttavia qualche segno di ripresa nel 1998 e rimanendo pur sempre uno dei tassi di occupazione più elevati dell'UE. Per le donne, l'occupazione s'incentra in un numero limitato di settori, specialmente la sanità ed i servizi sociali. Per i tassi di occupazione delle donne e di lavoro a tempo parziale la Svezia si situa al di sopra delle medie UE. Nel 1998 il tasso di disoccupazione era inferiore alla media UE. A giusto titolo, nella sua politica del mercato del lavoro la Svezia dà rilievo agli investimenti nel capitale umano, tramite la formazione al lavoro e lo sviluppo delle qualifiche sul posto di lavoro. Rilievo si è dato anche a misure attive, che peraltro si sono rivelate meno efficaci nei periodi di grave disoccupazione. Di conseguenza, le riforme devono incentrarsi in particolare sui seguenti elementi:

- vanno incoraggiati i programmi del governo volti a promuovere la creazione di posti di lavoro nelle imprese private e a ridurre il numero totale di lavoratori beneficiari di piani a favore del lavoro, focalizzando allo stesso tempo i programmi con maggiore precisione ed aumentando la percentuale dei partecipanti a corsi di formazione professionale;
- considerati i disincentivi derivanti dall'elevatissimo onere fiscale sul lavoro, in particolare sulle retribuzioni basse e medie, combinati a generose prestazioni sociali, va giudicato favorevolmente l'obiettivo del governo di servirsi del margine di manovra offerto dal bilancio per ridurre l'imposizione fiscale sul lavoro, dando la priorità ai lavoratori della fascia retributiva bassa e media;
- allo scopo di rafforzare e di equilibrare le iniziative in materia fiscale e nel contesto dei programmi di attivazione, si devono riesaminare i regimi di prestazioni e di assistenza, per chiarire i criteri di ammissibilità, rendere gradualmente più severi gli obblighi dei disoccupati, rafforzare la supervisione dell'amministrazione e assicurare incentivi sufficienti per indurre ad accettare le offerte di lavoro.

15. Regno Unito

Nel 1999 è probabile che la crescita economica nel Regno Unito subirà un rallentamento, registrando valori al di sotto del tasso tendenziale.

Politica di bilancio

Si deve dedicare attenzione primaria ai seguenti elementi:

- è necessario attenersi strettamente ai programmi di spesa annunciati, così da rispettare le regole del governo in materia di bilancio: in media lungo il ciclo, contrarre prestiti solo a scopo d'investimento e non per finanziare le spese correnti e mantenere il tasso del debito pubblico a un livello stabile e prudente. In tal modo sarà possibile conseguire l'obiettivo a medio termine di pubbliche finanze vicine all'equilibrio secondo le proiezioni di bilancio per gli esercizi 1999/2000;
- se vi siano segni di un deteriorarsi dell'equilibrio del bilancio pubblico non giustificato da motivi inerenti al ciclo economico, il governo dovrà procedere con prontezza a interventi correttivi.

Mercati dei prodotti e dei capitali

Sin dagli anni Ottanta il Regno Unito ha avviato importanti riforme dei suoi mercati dei prodotti. Nondimeno, persistono aree di debolezza sotto il profilo della competitività. Di conseguenza, sono necessari ulteriori provvedimenti in settori specifici:

- benché nel Regno Unito si riscontrino risultati relativamente positivi per quanto riguarda il recepimento delle direttive inerenti al mercato unico, negli ultimi tempi i progressi sono stati scarsi e risultano necessarie ulteriori azioni, in particolare nel settore dei trasporti;
- in materia di politica della concorrenza, una nuova normativa rafforzerà i poteri dell'Ufficio per l'equità negli scambi («Office of Fair Trading»). Si deve perseguire con rigore l'attuazione di tali riforme;
- la trasformazione delle piccole imprese in imprese più grandi e le spese per l'innovazione e per la R&S (specialmente da parte delle PMI) sono relativamente limitate nel Regno Unito: questo paese dispone di un mercato dei capitali di rischio molto sviluppato, ma solo una piccola percentuale di tali finanziamenti vanno alle imprese ancora in fase di avviamento. Le modifiche fiscali strutturali introdotte dal governo a favore delle PMI e la riforma delle leggi

sull'insolvenza e sulla bancarotta dovrebbero contribuire a sanare tale situazione.

Mercato del lavoro

Le riforme del mercato del lavoro perseguite negli ultimi anni hanno contribuito in grande misura a migliorare l'occupazione e ad alleviare la disoccupazione nel Regno Unito: il tasso di occupazione di questo paese, 71 %, è uno dei più alti nell'UE e il tasso di disoccupazione si è ridotto da oltre il 10 % nel 1992 a circa il 6 % nel 1998. Le iniziative «New Deal» (nuovo accordo) e «Welfare to Work» (dall'assistenza al lavoro) dovrebbero migliorare la situazione per le categorie dei giovani disoccupati e degli adulti disoccupati da lungo tempo, inducendo inoltre a destinare gli investimenti nell'istruzione. Di conseguenza, nelle riforme ci si deve concentrare in particolare sui seguenti elementi:

- nel piano nazionale 1998 di azione a favore dell'occupazione viene attribuita particolare importanza a una politica attiva del mercato del lavoro, ma ciò va correato con provvedimenti continui intesi a ridurre i tassi effettivi d'imposizione fiscale marginale sui lavoratori della fascia retributiva bassa;
- sono previsti o sono stati avviati di recente nuovi provvedimenti per tener conto delle differenze regionali in materia di disoccupazione e per affrontare il tema dell'inclusione sociale. In tale contesto, dovrebbe rivelarsi utile la piena attuazione delle nuove iniziative riguardanti il lavoro autonomo a livello locale e la promozione di iniziative sostenibili per la custodia dei bambini. Resta da vedere se saranno necessarie altre azioni improntate su tali programmi.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati austriaca per i bovini

[notificata con il numero C(1999) 2478]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/571/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino,

vista la domanda presentata dall'Austria,

- (1) considerando che il 23 febbraio 1999 le autorità austriache hanno chiesto alla Commissione di riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati austriaca, che costituisce parte del sistema per l'identificazione e la registrazione dei bovini in Austria; che tale richiesta era corredata dalle necessarie informazioni aggiornate l'11 giugno 1999;
- (2) considerando che le autorità austriache si sono impegnate a rendere ancor più attendibile tale base di dati assicurando, in particolare: a) che nella base di dati siano registrati tutti i tipi di movimenti; b) che l'autorità competente possa tempestivamente rettificare eventuali carenze o errori individuati automaticamente oppure in seguito a controlli in loco; c) che siano adottate misure volte a migliorare le disposizioni vigenti per quanto riguarda la nuova identificazione dei bovini in caso di perdita dei marchi auricolari, conformemente al regolamento (CE) n. 820/97; d) che sia garantito il pieno coinvolgimento delle autorità veterinarie nell'attuazione del regolamento (CE) n. 820/97; e) che siano adottate misure volte ad applicare le attuali disposizioni nazionali relative ai termini per la notifica di tutti i movimenti (sette giorni); f) che siano adottate le procedure di con-

valida dei passaporti da parte dei veterinari ufficiali; g) che siano introdotte disposizioni relative alle procedure di controllo, al fine di applicare pienamente il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione ⁽²⁾; h) che l'autorità competente provveda a migliorare le condizioni di sicurezza della base dati di emergenza; che le autorità austriache si sono impegnate ad attuare tali misure correttive entro e non oltre il 30 settembre 1999; che tali autorità si sono impegnate ad informare la Commissione in merito agli eventuali problemi incontrati durante il periodo di attuazione delle suddette misure;

- (3) considerando che, tenuto conto della situazione in Austria, è opportuno riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati per i bovini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La base di dati austriaca per i bovini è riconosciuta come pienamente operativa a decorrere dal 1° ottobre 1999.

Articolo 2

La Repubblica austriaca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1999

che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina

[notificata con il numero C(1999) 2701]

(1999/572/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 362/99 ⁽³⁾ la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina ed ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori polacchi e ungheresi.

(2) In seguito all'adozione delle misure antidumping provvisorie, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»), la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta sono illustrate nel regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, che istituisce un dazio definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica di Corea ⁽⁴⁾.

(3) L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie riguardanti il dumping e il relativo pregiudizio dovuti alle importazioni originarie della Repubblica popolare

(4) In seguito all'adozione delle misure antidumping provvisorie, anche un produttore esportatore indiano, i produttori esportatori messicani e sudafricani, e il produttore esportatore ucraino insieme alle autorità ucraine hanno offerto impegni relativi ai prezzi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(5) Le condizioni degli impegni, in particolare i prezzi minimi fissati per le vendite per l'esportazione nella Comunità, sono tali da eliminare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping e accertato nell'ambito del presente procedimento antidumping.

(6) Inoltre, poiché i produttori esportatori e le autorità ucraine hanno accettato di presentare alla Commissione informazioni periodiche e particolareggiate sulle vendite e poiché i produttori esportatori hanno deciso di non concordare alcuna forma di compensazione diretta o indiretta con i loro acquirenti nella Comunità, è stato concluso che la Commissione poteva efficacemente controllare l'adempimento degli impegni.

(7) Per quanto riguarda l'impegno offerto dal produttore esportatore ucraino, l'applicazione del sistema di licenze di esportazione che dovrà istituire il governo ucraino e che sarà in vigore per la durata dell'impegno, dovrà assicurare che tutte le importazioni nell'UE realizzate nell'ambito degli impegni saranno conformi alle disposizioni ivi contenute.

(8) Visto quanto precede, gli impegni offerti da un produttore esportatore indiano, dai produttori esportatori messicani e sudafricani nonché dal produttore esportatore ucraino sono considerati accettabili e l'inchiesta può pertanto essere chiusa per quanto riguarda i produttori esportatori interessati.

(9) Nel caso di violazione o revoca dell'impegno può essere imposto un dazio antidumping definitivo ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 45 del 19.2.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono accettati gli impegni offerti dai produttori indicati in appresso, nel quadro dei procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina.

Paese	Produttore	Codice addizionale TARIC
Messico	Aceros Camesa SA Margerita Maza de Juárez No 154 Col. Nueva Ind. Vallejo México D.F. C.P. 07700 Mexico	A022
Sudafrica	Haggie Lower Germiston Road Jupiter PO box 40072 Cleveland Sydafrika	A023
India	Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, Shakespeare Sarani Calcutta-700 071 Indien	A024
Ucraina	Joint Stock Company Silur 343700 Khartsyzsk Donetsk Region Ukraine	A025

2. L'inchiesta relativa ai procedimenti antidumping di cui al paragrafo 1 è chiusa per quanto riguarda le parti indicate in tale paragrafo.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione
